

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 48
ID VIA 287 - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per "gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente".
Proponente: Sanofi S.p.A.

LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Premesso che

- Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all'art. 27 bis il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che *comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita*";
- Con istanza del 1.08.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sanofi S.p.A. trasmetteva *"istanza per l'avvio della procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente"*.
- Il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, puntualmente descritte nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del 31.10.2018 ha concluso favorevolmente il **Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto denominato *"interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina"*, a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali riportate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'Allegato 1.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, *nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell'adozione del provvedimento autorizzatorio)*, **ha incaricato** la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all'adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
- in conseguenza della succitata disposizione, con nota prot. n. 1404 del 1.03.2019, è stata restituita la proposta di deliberazione di giunta predisposta a valle della conclusione della conferenza di servizi ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del PAUR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”*;

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. n. 2429 del 05.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

DETERMINA

- **DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** di cui all'Allegato 1, parte integrale e sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi indicati per gli *“interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina”* nel Comune di Brindisi (BR) proposto da Sanofi S.p.A.;
- **DI DARE ATTO** che il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente** le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all'Allegato 1:
 1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)
 2. Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e DRG 1388/2006)
 3. Rischio di incidente rilevante (procedure di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2015)
 4. Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR)
 5. Autorizzazione ASL
 6. Parere sul Piano di Tutela delle Acque

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;

- **DI DARE ATTO** che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale **NON** comprende l'autorizzazione dell'impianto di cogenerazione prevista dall'art. 5 bis della LR 25/2012 e s.m.i.;
- **DI PRECISARE** che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società **SANOFI S.p.A.**;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- Provincia di Brindisi
 - Comune di Brindisi
 - ARPA Puglia
 - Segretariato Regionale MIBACT Puglia/Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
 - REGIONE PUGLIA Servizio AIA
 - REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BR
 - Autorità di Bacino della Puglia
 - Acquedotto Pugliese Spa
 - ASL Brindisi
 - REGIONE PUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
 - REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche
 - REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio
 - REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici
 - REGIONE PUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 - REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica
 - REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
- **DI TRASMETTERE COPIA** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

ALLEGATO 1

Art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI per la valutazione dell'istanza per l'avvio della procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente" presso il Comune di Brindisi (BR), proponente **Sanofi S.p.A.**, finalizzata al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali****1. PRESENTAZIONE ISTANZA**

Con PEC del 1.08.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7656 del 3.08.2017, Sanofi S.p.A. trasmetteva *"istanza per l'avvio della procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente"*

All'istanza presentata veniva allegata la seguente documentazione:

- A. Avviso al pubblico
- B. Progetto definitivo delle modifiche impiantistiche da attuare nello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi
- C. Studio Impatto Ambientale relativo alle modifiche impiantistiche da attuare nello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi
- D. Sintesi non tecnica
- E. Relazione Tecnica AIA (*"comprese schede AIA, redatte secondo i criteri della DPGR 1388/06, aggiornate in quanto interessate dalle modifiche derivanti dagli interventi in progetto"*)
- A. Ricevuta oneri istruttori

Con nota prot. 26074 del 17.08.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8211 del 24.08.2017, la provincia di Brindisi comunicava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali che Sanofi s.p.a. aveva attivato, presso la Provincia stessa, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale postuma per l'utilizzo di acque sotterranee con istanza del 16.06.2017 (prot. n. 19640) e successive integrazioni ed aveva effettuato istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata e per la realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi allo stato non ancora attivata e chiedeva, alla luce della ulteriore istanza di VIA -AIA coordinata presentata in Regione il 1.08.2017, *"di esprimersi in merito al corretto incardinamento dei suddetti procedimenti e sulla necessità, in un'ottica di semplificazione procedimentale ed efficacia dell'attività amministrativa, di unificare i procedimenti in questione"*.

Con nota prot. 8599 del 11.09.2017 Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alla provincia di Brindisi che:

- 1. di proseguire nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la derivazione e l'utilizzo di acque sotterranee da n. 5 pozzi ubicati nei terreni di proprietà della società Sanofi s.p.a. Brindisi avviato dando alla stessa informazione dell'avanzamento del procedimento;
- 2. che il procedimento di istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi presentata alla Provincia di Brindisi, se non finanziato con fondi strutturali (fattispecie di cui all'art. 23 della LR 18/2012) rientrava nella competenza provinciale e che pertanto fosse tenuta a dare seguito alla istanza ricevuta;

3. che la istanza per *gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente* presentata il 1.08.2017 mancavano i presupposti di cui alla già citata LR 18/2012 e che pertanto la competenza fosse della provincia.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO

Nello stabilimento Sanofi di Brindisi vengono prodotti farmaci antibiotici per via fermentativa; l'impianto produce sia prodotti finiti che intermedi di reazione i quali, in alcuni casi, possono essere impiegati direttamente nei processi produttivi internamente allo stabilimento. Con la dizione prodotti finiti, pertanto, si indicano tutti i prodotti ottenuti e commercializzati.

Viene dichiarata una capacità massima produttiva, attuale, d'impianto di circa 712,76 t/anno (come somma delle capacità massime previste per i singoli prodotti).

Al ciclo produttivo sono attualmente connesse l'unità di produzione dell'energia termica, l'impianto di depurazione delle acque reflue (WWTP) e altri servizi generali quali la mensa aziendale, l'infermeria, i laboratori di analisi (laboratori sviluppo fermentazione, laboratori sviluppo chimico e laboratori controllo di qualità), gli uffici e le officine di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale dei macchinari e degli impianti.

Il progetto presentato si suddivide in due interventi:

INTERVENTO N. 1): modifica processo produttivo Ansamitocina


L'Ansamitocina è un agente citotossico la cui produzione presso lo stabilimento di Brindisi è già autorizzato nell'AIA vigente per una capacità produttiva annua massima pari a 50 kg/anno.

Mediante l'esecuzione di una serie di sperimentazioni di laboratorio, condotte in altri stabilimenti del gruppo diversi da quello di Brindisi, Sanofi ha avuto modo di verificare come l'attuazione di alcune modifiche al processo di produzione originale dell'Ansamitocina siano in grado di migliorare il prodotto finale in termini di resa di processo e consentirne una più facile commercializzazione.

Sanofi, pertanto, intende modificare il processo di produzione dell'Ansamitocina, avviando dapprima una fase di sperimentazione su scala pilota, volta all'ottimizzazione del processo stesso; la durata prevista per tale fase è di alcuni anni.

L'Ansamitocina è un agente citotossico prodotto per via fermentativa in batch. Il suo processo di produzione prevede dopo la una fase iniziale di produzione del brodo di prefermentazione, la fermentazione e la successiva separazione per centrifugazione della massa biologica contenuta nel brodo di coltura esausto, una successiva estrazione liquido-liquido seguita da concentrazione sottovuoto.

Le modifiche che Sanofi intende apportare al processo produttivo consistono nell'introduzione di:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- ✓ olio di semi di soia, impiegato come materia prima nella fase di fermentazione (circa 1,5 m3/anno);
- ✓ toluene, utilizzato come nuovo solvente nella seconda fase di estrazione liquido-liquido (nella misura di circa 210 t/anno), con successiva separazione di fase e concentrazione sottovuoto della fase organica contenente il prodotto di interesse.

La fase organica verrà successivamente purificata mediante lavaggio con una soluzione di bicarbonato di sodio, e quindi la soluzione ottenuta verrà confezionata in cisternette in acciaio.

INTERVENTO N. 2): installazione di un impianto di cogenerazione

Sanofi intende installare un nuovo impianto di cogenerazione Caterpillar G3520H costituito dalle seguenti unità:

- ✓ Un motore a combustione interna alimentato a gas naturale di potenza nominale pari a 2.519kWe;
- ✓ una caldaia per la produzione di acqua calda per 2.454 kWth per utilizzi di processo.

Sanofi prevede un funzionamento in continuo per l'intero anno ad eccezione di quindici giorni di fermo manutentivo nel periodo estivo. L'esercizio dell'impianto di cogenerazione consentirà di adeguare la produzione di energia elettrica e termica ai fabbisogni energetici d'impianto stimati per le future esigenze dello stabilimento.

DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO e VINCOLI AMBIENTALI

Lo stabilimento Sanofi ricade nel territorio comunale di Brindisi, precisamente nella Zona ex Punto Franco, ed è identificato al NCT (Nuovo Catasto Terreni) dello stesso Comune al Foglio 56 particelle 124, 222, 269, 270, 271, 282, 385, 387, 388, 389. La superficie coperta e quella scoperta dell'impianto sono pari rispettivamente a 19.059 mq e 124.606 mq.

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito della perimetrazione SIN di Brindisi. Sanofi S.p.A. comunica che con Decreto Direttoriale del MATTM del 21/12/2010 sono state approvate le Determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al SIN di Brindisi del 20/12/2010 con cui le "aree interessate dallo stabilimento Sanofi di Brindisi sono state rese utilizzabili".

L'area di intervento è interessata da beni paesaggistici ed è tutelata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs, 42/2004 *Territori Costieri*; è altresì interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale e nel dettaglio da "Area di rispetto delle componenti culturali insediative" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR. In particolare si tratta delle aree di rispetto delle adiacenti zone vincolate rappresentate dall'Ex Magazzino Montecatini (UCP — testimonianze della stratificazione insediativa: vincolo architettonico istituito ai sensi della L.1089/39) ed della zona di Punta delle Terrare (BP — zona di interesse archeologico).

L'area di intervento è infine interessata da un vincolo derivante dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) Acquifero carsico del Salento - Aree interessate da contaminazione salina.

AUTORIZZAZIONI/ATTI COMUNQUE DENOMINATI DA ACQUISIRE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

Autorizzazioni/atti comunque denominati associati al processo produttivo:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'attività dell'azienda rientra tipologicamente nell'allegato A.1.c.) *Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate* della L.R. 11/01 e smi.. La modifica dell'attuale processo produttivo può essere ricondotta all'allegato B.1.o) *modifica delle opere e degli interventi elencati nell'allegato A.1* della L.R. 11/01 e smi..

Il proponente comunicava tuttavia di aver inteso presentare volontariamente istanza di VIA in luogo della spettante Verifica di assoggettabilità a VIA.

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA

L'impianto in oggetto ricade nell'ambito della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al punto 4.5 - *Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.*

Viene richiesta modifica sostanziale dell'AIA vigente ai sensi dell'art 29-nonies del DLgs 152/06 e ss.mm.ii e della DRG 1388/2006 per l'attuazione di alcune modifiche impiantistiche.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Lo Stabilimento è già soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015. L'istanza presentata non include la documentazione afferente al procedimento da effettuarsi ai sensi del D.lgs 105/15.


Autorizzazioni/atti comunque denominati associati al quadro vincolistico:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, stante la presenza dei succitati beni paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP).

AUTORIZZAZIONE ASL

PARERE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE della Regione Puglia sul Piano di Tutela delle Acque stante un vincolo derivante dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

AUTORIZZAZIONE/ATTI COMUNQUE DENOMINATI	AUTORITA' COMPETENTE
<i>Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)</i>	REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
<i>Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29-nonies del DLgs 152/06 e ss.mm.ii e DRG 1388/2006)</i>	REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
<i>Rischio di incidente rilevante (procedure di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2015)</i>	CTR Puglia
<i>Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica</i>	Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

<i>(art. 90 delle NTA del PPTR)</i>	MIBACT - Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici BA
<i>Parere ASL</i>	ASL Brindisi
<i>Parere sul Piano di Tutela delle Acque</i>	REGIONE PUGLIA – Sezione Risorse Idriche

2. VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota prot. 9216 del 29.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiedeva alla Provincia di Brindisi la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

In riferimento alla nota prot. 9216/2017, con nota prot. 30707 del 04.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9553 del 10.10.2017, la Provincia di Brindisi richiedeva integrazioni documentali, tra cui il pagamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. 60/2017 del 17.10.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9972 del 19.10.2017 Sanofi S.p.A. riscontrava alla citata nota prot. 30707/17 comunicando, tra l'altro, di aver già versato gli oneri istruttori alla Regione Puglia in sede di istanza di procedimento VIA AIA coordinato presentato in data 1.08.2017, chiedendo pertanto di ritenere già versati gli stessi per l'avvio del procedimento di AIA di competenza provinciale.

Con nota prot. 32788 del 23.10.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10331 del 30.10.2017 la Provincia di Brindisi riscontrava la nota Sanofi S.p.A. nota prot. 60/2017 del 17.10.2017 comunicando che *"in assenza di certificazione dell'avvenuto versamento su c/c intestato alla Provincia, questo Ufficio non potrà avviare l'iter istruttorio di propria competenza"*.

Con DGR n. 2127 del 12.12.2017 la Giunta regionale esprimeva *"l'indirizzo all'ammissibilità [...] alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S"* per la Società Sanofi S.p.A. nell'ambito dell'Avviso *"Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese"*. Detta circostanza comportava l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 18/2012, ponendo in capo alla Regione le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale.

3. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E ACQUISIZIONE DEI PARERI

Con nota prot. 12134 del 13.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento di VIA e convocava Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, comunicando l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente.

Con nota prot 77161 del 19.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12403 del 19.12.2017 ARPA Puglia chiedeva al proponente integrazioni di tipo documentale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

Con nota prot. 16875 del 21.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.12476 del 21.12.2017 l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza di vincoli PAI nell'area in oggetto.

Con nota prot. 15288 del 21.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12499 del 22.12.2017 il Comando Provinciale vigili del Fuoco comunicava che, qualora il titolare dell'attività intendesse apportare modifiche al certificato di prevenzione incendi in essere, avrebbe dovuto attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, nonché le procedure di cui al D.lgs. 105/15 per rischio incidente rilevante.

In data 22.12.2017 si teneva la Conferenza di Servizi istruttoria convocata con nota prot. n. 12134/2017. La CdS si concludeva con la richiesta di integrazioni documentali.

Con nota prot. 03/2018 del 26.01.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 996 del 30.01.18 il proponente trasmetteva le integrazioni documentali richieste in sede di CdS del 22.12.2017. In tale frangente comunicava altresì che, *"per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni dal camino E74, visto anche il recente aggiornamento normativo in materia (D.Lgs. 183/2017) Sanofi esclude l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo proponendo l'esecuzione di due campionamenti annui da eseguirsi con cadenza semestrale"*.


Con nota prot. 1787 del 01.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1140 del 02.02.2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto comunicava di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione del progetto in oggetto.

Nella seduta del 06.02.2018 il Comitato Regionale per la VIA, con prot. n. 1266 del 06.02.2018 esprimeva parere di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni che *"il gestore metta in atto tutte le azioni utili a contenere l'immissione all'esterno di rumore al fine di mitigare la pressione sonora in prossimità dell'immediato intorno aziendale"* e che *"disponga un sistema di monitoraggio in continuo capace di monitorare lo stato di qualità del refluo depurato immesso nel fiume Piccolo"*.

4. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Alla conferenza di servizi (di seguito CdS) venivano invitati gli Enti/Organi preposti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico - territoriale, necessari per la realizzazione del progetto e, nello specifico:

- Provincia di Brindisi
- Comune di Brindisi
- ARPA Puglia
- Segretariato Regionale MIBACT Puglia/Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
- REGIONE PUGLIA Servizio AIA
- REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BR
- ASL Brindisi



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche

Sono stati inoltre invitati, al fine di acquisire informazioni utili in merito all'intervento oggetto di valutazione, i seguenti Enti/Organi:

- Autorità di Bacino della Puglia
- Acquedotto Pugliese Spa
- REGIONE PUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
- REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio
- REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici
- REGIONE PUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
- REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica
- REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.

I verbali di CdS, assieme a tutta la documentazione afferente al procedimento in oggetto, sono consultabili e scaricabili dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente *link*:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo ricerca la dicitura "Sanofi".

Con nota prot. 12134 del 13.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 ess.mm.ii. per il giorno 19 marzo 2018.

Su richiesta del proponente (effettuata con PEC del 26.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2055 del 27.02.2018), la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota protocollo n. 2469 del 13.03.2018, posticipava la seduta di Conferenza di Servizi (già convocata con nota prot. 12134/2017) al giorno 28 marzo 2018, comunicando contemporaneamente il cambio di nominativo del Responsabile del Procedimento per l'AIA.

Con nota prot. n. 15535 del 27.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2284 del 08.03.2018 l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi esprimeva parere di massima favorevole, per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari, a condizione che *"vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio; vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale; vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera"*.

Con nota prot. n. 2593 del 02.03.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2324 del 09.03.2018 la Sezione Risorse Idriche faceva rivivere proprio parere prot. n. 11103 del 24.11.2017 espresso nell'ambito di un precedente procedimento di VIA di competenza provinciale. In tale parere veniva espresso nulla osta a condizione che:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- 1) *Si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodico controllo della tenuta idraulica dei perfori al fine di evitare interferenze dei prelievi con le gli strati di acque dolci attraversate, nel rispetto di quanto indicato dal PTA;*
- 2) *Il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversamente trattate e collettate;*
- 3) *l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore provinciale, dovrà essere conforme al RR n. 26/2013.*


Con nota prot. n. 15286-32 del 12.03. 2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2520 del 13.03.2018 Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi, rilevando, tra l'altro, la non conformità dello stabilimento esistente alla normativa in materia di acustica, esprimeva parere negativo per l'intervento in oggetto.

Con prot. n. 3132 del 27.03.2018 il Comitato VIA regionale, a valle della richiesta presentata dall'azienda di rivedere le modalità di monitoraggio delle emissioni gassose in uscita dal gruppo di cogenerazione, proponendo rilevamenti semestrali in sostituzione di quello in continuo (nota proponente prot. 03/2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 996/18), confermava il proprio parere espresso nella seduta del 6.02.2018 e rimandava ad ARPA *"la scelta della metodologia da attuarsi per il cogeneratore"*.

Con nota prot. n. 2553 del 27.03.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, previo parere della competente Soprintendenza, riteneva nulla osta a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assumesse valore di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 del PPTR, senza prescrizioni.

Con nota prot. 10238 del 28 marzo 2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3150 del 28.03.2018 la Provincia di Brindisi esprimeva parere favorevole con prescrizioni.

- 1) trattare preventivamente le acque reflue di processo derivanti dalla produzione dell'ansamitocina, nelle quali potrebbe essere presente toluene o altre sostanze pericolose di cui alla tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in applicazione di quanto sancito all'art. 101 comma 4 e art. 108 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, al fine di garantire allo scarico parziale — prima della confluenza e quindi diluizione con i reflui provenienti dalle attività domestiche di stabilimento e da altri cicli di lavorazione industriale, il rispetto della tab. 3 del medesimo allegato
- 2) qualora il Gestore intenda effettuare l'attività di recupero dei rifiuti, prima dell'avvio delle attività dovrà presentare apposita istanza di modifica sostanziale dell'AIA all'Autorità Competente;
- 3) i Valori Limite di Emissione al camino E74 sono quelli previsti dal D.Lgs. 183/2017, All. II per i "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%" (Ossidi di azoto 95



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- mg/Nm³, monossido di carbonio 240 mg/Nm³), ai quali è necessario applicare una ulteriore riduzione del 20% ai sensi della LR. 7/99;
- 4) sia installato un sistema di monitoraggio in continuo al camino E74, inizialmente proposto dal Gestore, anche in virtù dell'acclarata notevole emissione di NO_x rivenienti dai diversi impianti industriali presenti nell'area a rischio di crisi ambientale di Brindisi che determinano mediante processi di reazione fotochimica, elevate concentrazioni di ozono pericolose per la salute umana;
 - 5) il Gestore acquisisca sul progetto, prima della sua realizzazione, preventivo parere/nulla osta dell'Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante.

In data 28 marzo 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 12134/2017. La seduta si chiudeva con la richiesta, formulata al proponente, di fornire alcuni chiarimenti su tematiche emerse in sede di conferenza stessa e con la riserva, dello stesso proponente, di controdedurre al pareri della Provincia di Brindisi prot. 10238/2018 e del comitato regionale VIA espresso nella seduta del 6.02.2018.


Il verbale di CDS veniva trasmesso con nota prot. 3275 del 03.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Con nota prot. 22/2018 del 17 aprile 2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4237 del 23.04.2018, Sanofi S.p.A riscontrava ai chiarimenti richiesti in sede di CdS del 28 marzo 2018. Tale documentazione veniva trasmessa alla CdS con nota prot. 4381 del 26.04.2018.

Con nota prot. n. 4687 del 03.05.2018 veniva acquisito il parere del Comitato regionale per la VIA, aggiornato nella seduta del 03.05.2018 a valle della nota 22/2018 del proponente. Nel merito, il Comitato confermava le prescrizioni già formulate e chiedeva al proponente di dare evidenza ad ARPA Puglia:

- ✓ *“delle azioni e soluzioni future da mettere in atto per mitigare l'impatto sonoro della Ditta nell'immediato intorno aziendale ed, a valle della realizzazione delle stesse, delle misure fonometriche in situ che dimostrino il contenimento della pressione sonora entro i valori limite imposti dalla Legge;*
- ✓ *della predisposizione di un sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, predisposizione che il Comitato ha ritenuto opportuno in quanto la proponente pur dichiarando che “gli interventi in progetto non determinano variazioni significative...” non restituisce certezza in termini di invarianza composizionale rispetto all'attuale scarico in riferimento agli inquinanti per cui oggi lo stesso scarico è autorizzato”.*

Riteneva infine necessario che il proponente, di concerto con ARPA, definisse il migliore sistema di monitoraggio in continuo tenuto conto degli inquinanti autorizzati allo scarico.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

Con nota prot. 28899-32 del 03.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4689 del 03.05.2018, Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi, a valle della nota 22/2018 del proponente, trasmetteva parere negativo esprimendosi, nello specifico della non conformità dello stabilimento esistente alla normativa in materia di acustica, nel seguente modo:

"[...] Si ritiene quindi che le modifiche apportate non comportino quanto meno in realtà un maggiore aggravio ma un pari impatto (e impatto confrontabile con l'attuale scenario) rispetto all'attuale fase di esercizio del complesso industriale. [...] Dovendo a giudizio della scrivente UDS il proponente, in assenza di variazioni ad oggi deliberate di ZAC inerenti le aree in cui ricadono i recettori sensibili individuati, condurre il confronto con i limiti ed oggi vigenti il parere è negativo non essendo verificata la conformità normativa. Qualora tuttavia l'A.C. Ritenga di dover rilasciare autorizzazione alla realizzazione delle opere non comportando alle stese un maggiore aggravio, si ritiene comunque necessario che la stessa, alla luce dei superamenti accertati in passato dall'Organo di Controllo e valutati anche dal Gestore, prescriva a quest'ultimo la presentazione all'amministrazione comunale di Brindisi di un nuovo Piano di Risanamento Acustico, ai sensi della L.R. 3/02, che renda le emissioni associate all'impianto produttivo compatibili con la zonizzazione acustica attualmente vigente"

Con nota prot. 14527 del 09.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4978 del 10.05.2018 la Provincia di Brindisi confermava e aggiornava il parere favorevole con prescrizioni già reso con propria nota prot. 10238 del 28/03/2018.

- a) *"si prende atto di quanto precisato dal Gestore in merito ai pretrattamenti cui saranno sottoposte le acque reflue derivanti dalle fasi di produzione dell' Ansamitocina, e si conferma la necessità di prescrivere, in applicazione di quanto sancito all'art. 101 comma 4 e art. 108 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il rispetto della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 allo scarico parziale - prima della confluenza e quindi diluizione con le acque reflue provenienti dalle attività domestiche di stabilimento e da altri cicli di lavorazione industriale;*
- b) *si conferma quanto già prescritto alla lett. b) del parere già reso dall'Ufficio scrivente con nota prot. 10238 del 28/03/2018 circa la necessità - qualora il Gestore intenda effettuare l'attività di recupero dei rifiuti — di presentare apposita istanza di modifica dell'AIA all'Autorità competente, prima dell'avvio delle attività;*
- c) *si prende atto dell'adeguamento impiantistico progettato al fine di ottemperare a quanto prescritto alla lett. c) della nota prot. 10238 del 28/03/2018 sui Valori Limite di Emissione al camino E74;*
- d) *rispetto a quanto già prescritto dall'Ufficio scrivente alla lett. d) della nota prot. 10238 del 28/03/2018 si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si propone — in alternativa all'installazione del sistema di monitoraggio in continuo al camino E74 — un monitoraggio discontinuo con frequenze maggiori di quelle proposte dal Gestore (almeno trimestrali anziché semestrali). Al termine del primo biennio di monitoraggio, sulla base dei risultati misurati e dell'efficienza del sistema di abbattimento, l'autorità competente potrà rivalutare la necessità di prescrivere l'installazione del sistema di monitoraggio in continuo.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- e) *si prende atto dell'elaborazione del documento di Non aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante e si conferma la necessità che il Gestore acquisisca sul progetto, prima della sua realizzazione, preventivo parere/nulla osta dell'Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante".*

In data 10 maggio 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 3275/2018, di trasmissione del verbale della CdS del 28.03.2018. La seduta si chiudeva, in ragione dell'approssimarsi del termine perentorio di chiusura del procedimento, con l'impegno del proponente, di fornire un maggiore dettaglio sullo specifico pretrattamento delle acque reflue in uscita al processo di produzione dell'*ansamitocina* (con specifico riferimento ai livelli di presenza del parametro toluene e dei rapporti quantitativi dello scarico parziale rispetto ai complessivi flussi diretti all'impianto di ossidazione biologica e successivo trattamento chimico fisico preliminare allo scarico finale), e di sciogliere eventuali riserve sull'accettazione delle altre prescrizioni già indicate nel corso del procedimento.

Il verbale di CdS veniva trasmesso con nota prot. n. 5068 del 15.05.2018.

Con nota prot. n. 5760 del 17.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5275 del 28.05.2018, il Comando provinciale Vigili del Fuoco comunicava che in data 08.05.2018 *"la ditta, per il tramite del SUAP del Comune di Brindisi, ha attivato le procedure di cui agli artt. 3 del DPR n. 151/2011"*

Con note prott. 036/2018 e 038/2018 acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5556 e 5554 del 24.05.2018 il proponente trasmetteva, rispettivamente alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia e p.c. alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, note contenenti la richiesta di *"valutare la soluzione alternativa di affidare lo smaltimento dei reflui del processo a primario appaltatore esterno autorizzato, al fine di consentire adeguato trattamento del refluo in maniera separata dallo scarico generale, che pertanto verrebbe disciplinato come Rifiuto come previsto e consentito dal co. 5 art. 108 del D.Lgs. 152/06"*.

Con nota prot. 34944-32 del 29.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5694 del 30.05.2018 Arpa Puglia riscontrava in merito agli aspetti di competenza relativi al monitoraggio ed alla nota del proponente prot. n. 038/2018:

- ✓ *"per quanto riguarda la frequenza dei monitoraggi per il comparto atmosfera del sistema di trattamento delle emissioni del nuovo impianto di cogenerazione, si propone una frequenza di controllo in discontinuo a cadenza trimestrale. Si ritiene utile, altresì, che nel primo trimestre di funzionamento la frequenza sia mensile (ottenendo in tal modo tre dati utili nel primo trimestre). I risultati del primo anno di monitoraggio, opportunamente trasmessi a mezzo relazione tecnica, dovranno essere comunicati all'AA.CC. e agli EE.CC. per la valutazione circa l'opportunità di proseguire con le frequenze fissate ovvero modificarle;*
- ✓ *b) per quanto riguarda la "predisposizione di un sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, predisposizione che il Comitato ha ritenuto opportuno*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

in quanto la proponente pur dichiarando che "gli interventi in progetto non determinano variazioni significative..." non restituisce certezza in termini di invarianza compositiva rispetto all'attuale scarico in riferimento agli inquinanti per cui oggi lo stesso scarico è autorizzato", esaminata la comunicazione della Società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), lo scrivente Dipartimento "condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto". Non di meno si rappresenta che per avvalersi del deposito temporaneo di rifiuti occorre necessariamente attivare la procedura di modifica non sostanziale/sostanziale del provvedimento AIA."

Con due PEC (acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5832 e 5833 del 1.06.2018), il proponente inoltrava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, lo "studio di fattibilità per il risanamento acustico dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi" trasmesso al Comune di Brindisi ai fini dell'approvazione dello stesso, finalizzato al superamento della non conformità, dello stabilimento esistente, alla normativa in materia di acustica. Successivamente, con nota prot. 44/2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6052 del 07.06.2018 il proponente trasmetteva, in data 6.6.2018, precisazioni in merito allo studio di fattibilità inoltrato.

Con nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5871 del 04.06.2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce Brindisi e Taranto trasmetteva l'esame del progetto "ai sensi dell'art. 146 D.Lvo 42/2004 e s.m.i. (art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs.42/2004)" ed il conseguente parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste, senza prescrizioni.

Con nota prot. n. 9937 del 5.06.2018 il dipartimento VVF Ufficio Prevenzione rammentava al Gestore Sanofi l'obbligo di ottemperare, comunque, alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 105/2015, come riportato nell'Allegato D punti 2 e 4.

Con nota prot. 57542 del 08.06.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5694 del 30.05.2018 il Comune di Brindisi trasmetteva "parere in materia di valutazione previsionale di impatto acustico" nell'ambito del procedimento in oggetto: [...] "Tanto premesso pertanto, questa Amministrazione, sulla base della complessiva documentazione tecnica sin qui presentata ed acquisita, ritiene di condividere gli elementi rappresentati da Arpa, non esulando tuttavia dagli impegni assunti per la variante acustica e ritenendo parallelamente, poter esaminare il piano di risanamento presentato dalla società Sanofi, unitamente ad Arpa Puglia secondo quanto previsto dall'art. 11 della LR n. 3/2002".

Con nota prot. n. 19212 del 18.06.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6580 del 18.06.2018 la Provincia di Brindisi confermava e aggiornava il proprio parere reso con note prot. 10238/2018 e prot. 14527/2018 prendendo atto di quanto proposto dalla società Sanofi SpA circa "la gestione in regime di deposito temporaneo dei reflui provenienti dalle fasi di produzione dell'Ansamitocina e successivo smaltimento con affidamento ad appaltatore esterno autorizzato".

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6651 del 20.06.2018 veniva acquisito il parere del Comitato regionale per la VIA espresso nella seduta del 19.06.2018. Il Comitato comunicava di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

"valutate potenzialmente sostenibili le proposte trasmesse [...] ritiene di non potersi esprimere in quanto le stesse proposte non sono supportate da progettualità e valutazioni tecniche tali da consentire una compiuta espressione sulla alternativa progettuale allo scarico".

In data 20 giugno 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 6358 del 12.06.2018. In tale sede il proponente riscontrava a quanto rilevato da Arpa Puglia nella nota prot. 34944-32/2018 ed a quanto rilevato dal Comitato VIA nella seduta del 19.06.2018, nel seguente modo: *"Non si prevedono variazioni qualitative dei rifiuti prodotti nella configurazione produttiva di progetto dello stabilimento. Nello specifico la realizzazione degli interventi descritti nel precedente paragrafo 4.1 non determina l'inserimento di nuovi codici CER nell'elenco dei rifiuti di stabilimento autorizzati alla produzione dall'AIA vigente. I rifiuti derivanti dalla produzione dell'Ansamitocina, così come descritta al paragrafo 4.1.2, sono classificabili con il codice CER 070508. Tale codice risulta già compreso nell'elenco dei rifiuti di cui alla Scheda G dell'AIA vigente per la cui produzione Sanofi risulta autorizzata. Si prevede un incremento annuo della produzione di tali rifiuti, associata alla modifica proposta, pari a circa 300 m3. Tali rifiuti saranno temporaneamente destinati a recupero all'esterno dello stabilimento Sanofi, in attesa che venga ultimata la fase sperimentale già avviata necessaria alla definizione delle modalità ottimali di recupero all'interno dello stesso stabilimento di Brindisi"*, chiarendo pertanto che la realizzazione dei serbatoi di stoccaggio risultava già oggetto del procedimento di aggiornamento dell'AIA e che il codice CER 070508 risultava già compreso nell'elenco dei rifiuti di cui alla Scheda G della vigente AIA e che il soggetto smaltitore veniva già indicato nella stessa. Riportava altresì che l'unica modifica dell'alternativa proposta dal proponente con note prott. 036/2018 e 038/2018, riguardava l'assenza del recupero all'interno dello stesso stabilimento di Brindisi.

La seduta di CdS si chiudeva pertanto nel seguente modo:

"Preso atto che:

- è acclarato in atti il superamento dei limiti di immissione acustica sia in riferimento alla Classe III esterna allo stabilimento sia in riferimento al recettore Hotel Nettuno cui Sanofi S.p.A. concorre nell'attuale configurazione di esercizio dello stabilimento (al netto delle opere a farsi) e che lo sforzo del proponente di superare la difformità attraverso la presentazione di uno "studio di fattibilità per il risanamento acustico dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi", presentato in data 7.06.2018, può concretizzarsi solo a valle della formale approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 11 della LR 3/2002 da parte del Comune di Brindisi con il supporto di ARPA;*
- che l'aspetto di cui al punto precedente confluisce nell'aggiornamento dell'AIA dell'impianto, allo stato pertanto non definibile,*
- che non risulta concluso il procedimento di cui al D.P.R. 151/2011 avviato in data 17.05.2018 su istanza di Sanofi S.p.A. del 8.05.2018;*
- che quanto innanzi nonostante il 29.09.2017 sia stata trasmessa la richiesta di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione finalizzata alla compiuta definizione del procedimento, poi formalmente avviato in data 13.12.2017,*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

- *che detto procedimento deve concludersi perentoriamente entro il 21.06.2018 per le previsioni del D.Lgs. 152/2006 come innovate dal D.Lgs. 104/2017;*

tutto ciò premesso e considerato, i referenti dell'autorità competente rappresentano l'impossibilità di poter concludere favorevolmente il procedimento in oggetto e propongono alla conferenza di servizi l'archiviazione. Il proponente si riserva di far pervenire formale richiesta di sospensione dei termini del procedimento finalizzata alla compiuta definizione degli aspetti innanzi rilevati con particolare riferimento al recupero della conformità normativa in materia acustica".

Facendo seguito alla seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19.06.2018 Sanofi S.p.A., con nota prot. 48/2018 del 21.06.2018 richiedeva una "proroga di 6 mesi o, ai sensi del D.Lgs. 152/06 così come integrato dal successivo D.Lgs. 104/2017m, se non, in seconda istanza, la sospensione dei termini del procedimento de quo per consentire alla Scrivente di proseguire speditamente con l'attuazione dello studio di fattibilità sopra citato".


Il verbale di CdS veniva trasmesso con nota prot. 6781 del 21.06.2018.

Con nota prot. 7081 del 29.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento di VIA/AIA coordinato per l'intervento in oggetto concedeva a Sanofi S.p.A. la sospensione dei termini del procedimento per un tempo massimo di 6 mesi al fine dell'approvazione, da parte del Comune di Brindisi, del Piano di risanamento acustico finalizzato al superamento della non conformità riscontrata.

Con nota prot. n. 69/2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10418 del 01.10.2018, il proponente comunicava l'approvazione del suddetto Piano con Determinazione Dirigenziale n.177 del 17.09.2018 del Comune di Brindisi richiedendo pertanto di "riaprire il procedimento amministrativo in oggetto".

Con nota prot. 10736 del 09.10.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ritenendo di poter accogliere quanto richiesto dal proponente, convocava seduta di Conferenza di Servizi in data 31 ottobre 2018.

Con nota prot. n. 67250-32 del 16.10.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11025 del 16.10.2018 Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi chiedeva, data l'approvazione del Piano di risanamento acustico, l'aggiornamento del documento di valutazione di impatto acustico agli atti riportando che "in relazione alle opere oggetto del presente procedimento, è necessario che il Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico presentato valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DD. n. 177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi. Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifica intermedie previste dell'Amministrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento, il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti la conformità



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

normativa dell'impatto aziendale." Rappresentava inoltre che, a proprio parere, le opere contenute nel Piano di Risanamento Acustico costituivano modifica non sostanziale dell'AIA.

Con PEC del 24.10.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del 26.10.2018 il proponente trasmetteva il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi di riscontro all'istanza di esame del progetto (prot. n. 5401 del 08.05.2018) ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Il Comando VVF rilevava che *"lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso [...]"*.

Nella seduta del 30 ottobre 2018 il Comitato VIA regionale esprimeva parere di competenza, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11584 del 30.10.2018: *"facendo seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, nella quale si richiama la comunicazione della società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), relativamente agli aspetti del sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, questo Comitato condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto da smaltire presso impianto autorizzato"*.

In data 31 ottobre 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 10736 del 09.10.2018. In tale sede, Il RdP VIA, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata insieme al Funzionario Istruttore e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A., proponeva parere favorevole di compatibilità ambientale ai fini VIA delle opere in progetto, con le prescrizioni e con le condizioni espressamente riportate nei pareri conclusivi, così come richiamati nel verbale della seduta stessa di CdS.

In tale sede, altresì, in merito alla disciplina in materia di incidenti rilevanti, il Servizio AIA/RIR consegnava agli atti della conferenza lo stralcio del verbale n. 4/2018 della riunione del CTR Puglia in cui si evidenzia che il comitato prendeva atto della dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs 105/15 per "modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo impianto di produzione della Ansamitocina" senza eventuali prescrizioni da riportare nell'AIA.

5. CONCLUSIONI E QUADRO PRESCRITTIVO

Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la CdS concludeva favorevolmente il Procedimento Autorizzativo Unico regionale ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e smi per l'istanza avanzata da Sanofi S.p.A. per la *"procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell'AIA vigente"* con le condizioni e prescrizioni espressamente riportati nei pareri conclusivi così come richiamate nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 31 ottobre 2018, allegato al presente Allegato 1.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

AUTORIZZAZIONI/ATTI COMUNQUE DENOMINATI	RIFERIMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
<i>Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)</i>	Verbale di Conferenza di Servizi del 31 ottobre 2018	REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
<i>Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29-nonies del DLgs 152/06 e ss.mm.ii e DRG 1388/2006)</i>	Allegato tecnico AIA di aggiornamento per modifica	REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
<i>Rischio di incidente rilevante (procedure di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2015)</i>	Stralcio di verbale n. 4/2018 della riunione del CTR Puglia, acquisito agli atti della CdS del 31 ottobre 2018 in cui si evidenzia che il comitato prende atto della dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs 105/15 per "modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo impianto di produzione della Ansamitocina" senza eventuali prescrizioni da riportare nell'AIA	CTR Puglia
<i>Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR)</i>	Nota prot. n. 2553 del 27.03.2018	Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
	Nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5871 del 04.06.2018	MIBACT - Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici BA
<i>Parere ASL</i>	nota prot. n. 15535 del 27.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2284 del 08.03.2018	ASL Brindisi
<i>Parere sul Piano di Tutela delle Acque</i>	nota prot. n. 2593 del 02.03.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2324 del 09.03.2018	REGIONE PUGLIA – Sezione Risorse Idriche

Si riporta di seguito il quadro sinottico delle prescrizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del presente Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, condivise in sede di Conferenza di Servizi: tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate.

Per ciascuna prescrizione è indicato il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

A. Azienda Sanitaria Locale di Brindisi	
A.1	Vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio.
A.2	Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale.
A.3	vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera.
B . REGIONE PUGLIA . Sezione Risorse idriche	
B.4	Si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodico controllo della tenuta idraulica dei perfori al fine di evitare interferenze dei prelievi con gli strati di acque dolci attraversate, nel rispetto di quanto indicato dal PTA;
B.5	Il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversamente trattate e collettate;
B.6	L'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore provinciale, dovrà essere conforme al RR n. 26/2013.
C. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi	
C.7	Tutti gli impianti, siano realizzati secondo la regola dell'arte e la normativa vigente;
C.8	Per l'intera attività, incluso l'impianto di cogenerazione, siano effettuati gli adempimenti di cui al Titolo XI del D.Lvo 81/'08 ss.mm.ii. (Protezione da atmosfere esplosive);
C.9	Siano adottate tutte le misure previste nel documento HAZOP -Deviation Analysis (Allegato 6.3);
C.10	Sia rispettato il D.M. 13/07/2011 (impianto di cogenerazione);
C.11	Sia effettuata la verifica inerente la protezione dalle scariche atmosferiche;
C.12	Siano fatti salvi i diritti di terzi.
C.13	I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/ o criteri generali di sicurezza antincendio, garantendo altresì l'integrale rispetto del D.Lvo 81/'08 ss.mm.ii.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

C.14	A lavori ultimati e comunque prima dell' esercizio dell' attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa della prevista documentazione, al fine dell' effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 3, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi.
D. Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi	
D.15	Venga aggiornato il documento di valutazione di impatto acustico agli atti " <i>valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DD. n. 177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi.</i> <i>Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifica intermedie previste dell'Amministrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento, il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti la conformità normativa dell'impatto aziendale."</i>
E.Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA (si rimanda all'Allegato tecnico AIA di aggiornamento per modifica)	

ALLEGATI:

- A. Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 31.10.2018
- B. Pareri conclusivi citati nel Verbale della Conferenza di Servizi del 31.10.2018
- C. Allegato tecnico AIA di aggiornamento per modifica

Il Funzionario istruttore VIA

Ing. Claudia E. de ROBERTIS

Claudia E. de Robertis

Il Responsabile del Procedimento VIA

Ing. Giuseppe ANGELINI

Giuseppe Angelini

Il Responsabile del procedimento AIA

Ing. Paolo F. GAROFOLI

Paolo F. Garofoli

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta RICCIO

Antonietta Riccio

ALLEGATO A



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA



Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Sanofi S.p.A.

c.a. Dott. Giovanni Morelli
sanofi-brindisi@pec.it

Provincia di Brindisi

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

DAP Brindisi

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Segretariato Regionale MIBACT Puglia

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino della Puglia

segreteria@pec.adb.puglia.it

Acquedotto Pugliese Spa

direzione.generale@pec.aqp.it

ASL Brindisi

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BR

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

REGIONE PUGLIA

Servizio AIA

SEDE

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Demanio e Patrimonio

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****Servizio VIA/VINCA**

serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali

servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Comitato VIA c/o Segreteria Comitato
c.mafrica@regione.puglia.it

Oggetto: IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per " *Interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina*".

Proponente: Sanofi S.p.A.

Trasmissione verbale conferenza di servizi del 31.10.2018

Con riferimento all'oggetto si trasmette verbale della Conferenza di Servizi del 31.10.2018 convocata con nota prot. 10736 del 9.10.2018 e relativi allegati.

Responsabile del Procedimento VIA

Ing. Giuseppe ANGELINI

Responsabile del Procedimento AIA

Ing. Paolo Francesco Garofoli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA – VincA**

SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DEL 31 ottobre 2018

ID VIA 287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per "interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina".

VERBALE

Il 31 ottobre 2018 a partire dalle ore 9.30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in Via Gentile n. 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. regolarmente convocata con nota prot. 10736 del 09.10.2018.

La convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota, inviata via PEC. La seduta si è svolta alla presenza dei rappresentanti, come da foglio firme allegato.

Il Presidente saluta i presenti e introduce i lavori definendo lo stato del procedimento in corso.

La presente Conferenza di Servizi si configura come **quarta seduta** di Conferenza decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il RdP per la VIA ripercorre i principali passaggi procedurali dalla data di convocazione della prima seduta di CdS decisoria alla data di convocazione della presente seduta di CdS:

1. Con nota prot. 12134/2017 (e successivo rinvio n. 2469/2018) la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento di VIA/AIA coordinato per l'intervento in oggetto, convocava la **prima seduta della Conferenza di Servizi (CdS)**, tenutasi in data **28 marzo 2018**.
2. Con nota prot. 22/2018 del 17 aprile 2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4237/2018, Sanofi S.p.A riscontrava ad alcune osservazioni/prescrizioni contenute nei pareri pervenuti alla data della seduta del 28 marzo 2018.
3. A valle di tale riscontro, il **10 maggio 2018**, si teneva la **seconda seduta di Conferenza di Servizi** decisoria. In tale sede il proponente, preso atto di quanto espresso dalla provincia di Brindisi con nota prot. 10238/2018 circa la "necessità di prescrivere, [...] il rispetto della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 allo scarico parziale - prima della confluenza e quindi diluizione con le acque reflue provenienti dalle attività domestiche di stabilimento e da altri cicli di lavorazione industriale" e della prescrizione contenuta nel parere del Comitato regionale per la VIA, espresso nella seduta del 3.05.2018, di prevedere "un sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo [...]" si riservava di effettuare approfondimenti in merito.


**REGIONE
PUGLIA**
**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA – VincA

4. Successivamente, con note prott. 036/2018 e 038/2018 il proponente trasmetteva, rispettivamente alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia, note contenenti la richiesta di "valutare la soluzione alternativa di affidare lo smaltimento dei reflui del processo di primario appaltatore esterno autorizzato [...]".
5. Arpa Puglia, con nota prot. 34944-32 del 29/05/2018 rispondeva alle richieste contenute nel verbale della CdS tenutasi 10 maggio 2018 ed alla nota del proponente 038/2018 e ha comunicato che
 - a. "per quanto riguarda la "predisposizione di un sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, [...] esaminata la comunicazione della Società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), [...] "condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto" rappresentando tuttavia che "per avvalersi del deposito temporaneo di rifiuti occorre necessariamente attivare la procedura di modifica non sostanziale/sostanziale del procedimento AIA."
 - b. in riferimento alla richiesta effettuata dalla CdS del 10 maggio 2018 di esprimersi in merito agli aspetti di competenza relativi alla frequenza dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera del nuovo cogeneratore, ha proposto "una frequenza di controllo in discontinuo a cadenza trimestrale".
6. Con nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5871 del 04.06.2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce Brindisi e Taranto trasmetteva l'esame del progetto "ai sensi dell'art. 146 D.Lvo 42/2004 e s.m.i.- (art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs.42/2004)" ed il conseguente parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste senza prescrizioni.
7. Con nota prot. n. 9937 5.06.2018 il dipartimento VVF Ufficio Prevenzione rammentava al Gestore Sanofi l'obbligo di ottemperare, comunque, alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 105/2015, come riportato nell'Allegato D punti 2 e 4.
8. Con nota prot. n. 19212 del 18.06.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6580 del 18.06.2018 la Provincia di Brindisi confermava il proprio parere reso con note prot. 10238/2018 e prot. 14527/2018 e prendeva atto di quanto proposto dalla società Sanofi spa circa "la gestione in regime di deposito temporaneo dei reflui provenienti dalle fasi di produzione dell'Ansamitacino e successivo smaltimento con affidamento ad appaltatore esterno autorizzato".
9. Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6651 del 20.06.2018 si acquisiva il parere del Comitato regionale per la VIA espresso nella seduta del 19.06.2018. Il Comitato riteneva "potenzialmente sostenibili le proposte trasmesse [...]ritiene di non potersi esprimere in quanto le stesse proposte non sono supportate da progettualità e valutazioni tecniche tali da consentire una compiuta espressione sulla alternativa progettuale allo scarico".
10. In data 20 giugno 2018 si teneva la terza seduta di Conferenza di Servizi.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VincA

In tale sede il proponente riteneva di riscontrare a quanto rilevato da Arpa Puglia nella nota prot. 34944-32/2018 ed a quanto rilevato dal Comitato VIA nella seduta del 19.06.2018 nel seguente modo: *“Non si prevedono variazioni qualitative dei rifiuti prodotti nella configurazione produttiva di progetto dello stabilimento. Nello specifico la realizzazione degli interventi decritti nel precedente paragrafo 4.1 non determina l’inserimento di nuovi codici CER nell’elenco dei rifiuti di stabilimento autorizzati alla produzione dall’AIA vigente. I rifiuti derivanti dalla produzione dell’Ansamitocina, così come descritta al paragrafo 4.1.2, sono classificabili con il codice CER 070508. Tale codice risulta già compreso nell’elenco dei rifiuti di cui alla Scheda G dell’AIA vigente per la cui produzione Sanofi risulta autorizzata. Si prevede un incremento annuo della produzione di tali rifiuti, associata alla modifica proposta, pari a circa 300 m3. Tali rifiuti saranno temporaneamente destinati a recupero all’esterno dello stabilimento Sanofi, in attesa che venga ultimata la fase sperimentale già avviata necessaria alla definizione delle modalità ottimali di recupero all’interno dello stesso stabilimento di Brindisi”*, chiarendo pertanto che la realizzazione dei serbatoi di stoccaggio risulta già oggetto del presente procedimento di aggiornamento dell’AIA e che il codice CER 070508 risulta già compreso nell’elenco dei rifiuti di cui alla Scheda G dell’AIA vigente e che il soggetto smaltitore viene già indicato nella vigente AIA. Riportava altresì che l’unica modifica dell’alternativa proposta dal proponente con note prott. 036/2018 e 038/2018, riguarda l’assenza del recupero all’interno dello stesso stabilimento di Brindisi con i conseguenti flussi di mezzi da considerarsi a regime, nella attesa che venga ultimata la fase sperimentale già avviata.

Durante tale seduta di CdS, *acclarato in atti il superamento dei limiti di immissione acustica sia in riferimento alla Classe III esterna allo stabilimento sia in riferimento al recettore Hotel Nettuno cui Sanofi S.p.A. concorre nell’attuale configurazione di esercizio dello stabilimento (al netto delle opere a farsi)*, preso atto che l’attuazione del piano di risanamento acustico presentato da Sanofi poteva concretizzarsi solo a valle della formale approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 11 della LR 3/2002 da parte del Comune di Brindisi con il supporto di ARPA, che non risultava concluso il procedimento di cui al D.P.R. 151/2011 avviato in data 17.05.2018 su istanza di Sanofi S.p.A. del 8.05.2018 e che il procedimento in valutazione si sarebbe dovuto concludere perentoriamente entro il 21.06.2018 per le previsioni del D.Lgs. 152/2006 come innovate dal D.Lgs. 104/2017, il proponente si era riservato di far pervenire formale richiesta di sospensione dei termini del procedimento finalizzata alla compiuta definizione degli aspetti innanzi rilevati con particolare riferimento al recupero della conformità normativa in materia acustica.

11. SANOFI S.p.A., con nota prot. 48/2018 del 21.06.2018 richiedeva quindi una “proroga di 6 mesi o, ai sensi del D.Lgs. 152/06 così come integrato dal successivo D.Lgs. 104/2017, se non, in seconda istanza, la sospensione dei termini del procedimento de qua per consentire alla Scrivente di proseguire speditamente con l’attuazione dello studio di fattibilità sopra citato”, proroga che veniva accordata con nota prot. 7081 del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – Vinca

29.06.2018 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento di VIA/AIA coordinato per l'intervento in oggetto.

12. Con nota prot. n. 69/2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10418 del 01.10.2018, il proponente comunicava l'approvazione del suddetto Piano con Determinazione Dirigenziale n.177 del 17-09-2018 del Comune di Brindisi richiedendo pertanto di "riaprire il procedimento amministrativo in oggetto".
13. Con nota prot. 10736 del 09.10.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ritenendo di poter accogliere quanto richiesto dal proponente, convocava la presente seduta di Conferenza di Servizi.

A valle di tale rappresentazione, il RdP per la VIA da lettura dei pareri pervenuti con riferimento alla odierna convocazione di CdS:

- ✓ **Arpa Puglia** Dipartimento di Brindisi nota prot. n. 67250-32 del 16.10.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11025 del 16.10.2018 in cui viene richiesto, data l'approvazione del Piano di risanamento acustico, di aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico agli atti riportando che *"in relazione alle opere oggetto del presente procedimento, è necessario che il Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico presentato valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DD. n. 177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi. Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifica intermedie previste dell'Amministrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento, il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti la conformità normativa dell'impatto aziendale."*
L'Agenzia rappresenta altresì che, a proprio parere, le opere contenute nel Piano di Risanamento Acustico costituiscono modifica non sostanziale dell'AIA.
- ✓ parere del **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi** trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 24.10.2018 dal proponente e acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del 26/10/2018, di riscontro all'istanza di esame del progetto prot. 5401 del 08.05.2018 ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Il Comando VVF rileva che *"lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso [...]."*
- ✓ parere del **Comitato VIA regionale** espresso nella seduta del 30 ottobre 2018 prot. n. 11584 del 30.10.2018 in cui detto Comitato, *"facendo seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, nella quale si richiama la comunicazione della società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), relativamente*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VincA

agli aspetti del sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, questo Comitato condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto da smaltire presso impianto autorizzato".

In merito alla disciplina in materia di incidenti rilevanti, il Servizio AIA/RIR consegna agli atti della conferenza lo stralcio del verbale n. 4/2018 della riunione del CTR Puglia in cui si evidenzia che il comitato prende atto della dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs 105/15 per "modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo impianto di produzione della Ansamitocina" senza eventuali prescrizioni da riportare nell'AIA.

Il RdP VIA, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata insieme al Funzionario Istruttore, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A., propone parere di compatibilità ambientale ai fini VIA delle opere in progetto.

Il servizio AIA, in considerazione della documentazione integrativa fornita dal proponente, esprime le seguenti valutazioni:

- Per il comparto atmosfera: si prende atto delle indicazioni fornite in ordine alle caratteristiche del sistema di trattamento delle emissioni del nuovo impianto di cogenerazione con garanzia di rispetto dei seguenti limiti, riferiti ad un tenore di ossigeno del 15% nell'effluente gassoso
 - NOx inferiore a 70 mg/Nmc;
 - CO inferiore a 100 mg/Nmc
 - SOx inferiore a 12 mg/Nmc

Quanto alle forme di autocontrollo dei suddetti limiti, si fissano le seguenti condizioni come da parere ARPA Puglia prot. 34944-32 del 29/05/2018:

- Controllo di tipo discontinuo a cadenza trimestrale. Solo nel primo trimestre di funzionamento, frequenza mensile.

Pertanto le condizioni prescrittive diventano:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore limite da D.Lgs. 152/06 e smi (mg/Nm ³)	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E74	Impianto di cogenerazione Caterpillar G3520H	13	11.000	NOx	70	Sistema abbattimento catalitico SCR	Trimestrale
				CO	100		



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VincA

				SOx	12		
--	--	--	--	-----	----	--	--

Su richiesta della Conferenza il gestore precisa, richiamando la scheda tecnica del cogeneratore Caterpillar già agli atti, che la potenza termica nominale complessiva del cogeneratore (al focolare) è pari a 5843 KW confermando pertanto la qualifica di detto impianto quale "medio impianto di combustione" di cui all'art. 268 co. 1 lettera gg-bis) del D.Lgs. 152/06 e sml.

Il gestore inoltre, alla luce della scheda E consegnata ed associata al punto di emissione esistente E2, conferma la totale invarianza delle caratteristiche fluidodinamiche (portata 5000 Nm3 e altre caratteristiche geometriche del punto di sbocco) di detta emissione pur a valle dell'intervento di modifica richiesta al processo di produzione dell'ansamitocina. Quanto al monitoraggio associato all'emissione E2, il gestore precisa che si prevede l'introduzione dell'inquinante toluene fra i parametri da misurare con analoga frequenza rispetto agli altri già previsti in autorizzazione e nel PMC. Sul punto il gestore si impegna a revisionare il PMC, da trasmettere agli enti interessati nel presente procedimento, con le modifiche sopra illustrate relative al monitoraggio delle emissioni E2 ed E74.

Quanto al comparto idrico, si accoglie la soluzione alternativa proposta relativa alla gestione dei reflui derivanti dallo specifico processo di produzione dell'ansamitocina in forma di rifiuti liquidi mediante il deposito temporaneo dedicato con il serbatoio S-46703.

Detto serbatoio di raccolta del rifiuto liquido dovrà essere gestito in regime di deposito temporaneo, ex art. 183 comma 1 lettera bb del Testo Unico Ambientale, con l'applicazione del criterio temporale. L'eventuale variazione di criterio (da temporale a quantitativo) del deposito temporaneo, riferito alla totalità dei rifiuti prodotti, dovrà essere preliminarmente comunicato all'Autorità di Controllo ARPA Puglia.

In merito alla conclusione della nota ARPA prot. 34944-32 del 29/05/2018 così testualmente formulato, "Non di meno si rappresenta che per avvalersi del deposito temporaneo di rifiuti occorre necessariamente attivare la procedura di modifica non sostanziale/sostanziale del provvedimento AIA" il RdP AIA precisa che evidentemente la soluzione prospettata del deposito temporaneo non può non può definirsi modifica rispetto alla soluzione inizialmente prevista in quanto quest'ultima non realizzata. Trattasi invece, come logicamente desumibile, di una variazione progettuale intervenuta nell'ambito del presente procedimento di aggiornamento AIA per modifica in corso di valutazione.

Ciò detto e precisato, sulla base di tutto quanto in atti ed in particolare:

- ✓ nota prot. 16875 del 21.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.12476 del 21.12.2017 con cui l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza di vincoli PAI nell'area in oggetto.
- ✓ nota prot. n. 15535 del 27.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2284 del 08.03.2018 con cui l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi esprimeva parere di massima favorevole per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari a condizione che "vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VincA

dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio; vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale; vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera".

- ✓ nota prot. n. 2593 del 02.03.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2324 del 09.03.2018 con cui la Sezione Risorse Idriche faceva rivivere proprio parere prot. n. 11103 del 24.11.2017 espresso nell'ambito di un precedente procedimento di VIA di competenza provinciale. In tale parere veniva espresso nulla osta a condizione che:
 - Si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodico controllo della tenuta idraulica dei perfori al fine di evitare interferenze dei prelievi con gli strati di acque dolci attraversate, nel rispetto di quanto indicato dal PTA;
 - Il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversamente trattate e coltivate;
 - l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore provinciale, dovrà essere conforme al RR n. 26/2013.
- ✓ nota prot. n. 2553 del 27.03.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, previo parere della competente Soprintendenza, riteneva nulla osta a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assumesse valore di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 del PPTR, senza prescrizioni.
- ✓ nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5871 del 04.06.2018 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce Brindisi e Taranto trasmetteva l'esame del progetto "ai sensi dell'art. 146 D.Lvo 42/2004 e s.m.i.- (art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs.42/2004)" ed il conseguente parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste senza prescrizioni.
- ✓ parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 24.10.2018 dal proponente e acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del 26/10/2018, di riscontro all'istanza di esame del progetto prot. 5401 del 08.05.2018 ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Il Comando VVF rileva che "lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso [...].



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VINCA

- ✓ della nota Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi nota prot. n. 67250-32 del 16.10.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11025 del 16.10.2018 in cui viene richiesto, data l'approvazione del Piano di risanamento acustico, di aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico agli atti, riportando che *"in relazione alle opere oggetto del presente procedimento, è necessario che il Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico presentato valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DD. n. 177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi. Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifica intermedie previste dell'Amministrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento, il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti la conformità normativa dell'impatto aziendale."*
- ✓ parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 30 ottobre 2018 prot. n. 11584 del 30.10.2018 in cui detto Comitato, *"facendo seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, nella quale si richiama la comunicazione della società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), relativamente agli aspetti del sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, questo Comitato condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto da smaltire presso impianto autorizzato"*.
- ✓ delle considerazioni e prescrizioni del Servizio AIA precedentemente riportate.

Precisazioni del proponente: In merito al parere reso dalla Sezione Risorse Idriche prot. n. 2593 del 02.03.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2324 del 09.03.2018 il gestore precisa che le prescrizioni proposte sono oggetto di valutazione del procedimento parallelo di VIA per la derivazione e utilizzo di acque sotterranee in itinere presso la Provincia di Brindisi ai fini del rinnovo della concessione all'utilizzo di acque sotterranee ad uso industriale mediante i pozzi esistenti.

Conclusivamente, sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la CdS conclude favorevolmente il Procedimento Autorizzativo Unico regionale ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto *"interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina"* con le condizioni e prescrizioni espressamente riportati nei pareri conclusivi così come richiamate nel presente verbale.

Alle ore 12.30 la seduta di CdS è dichiarata conclusa.

Allegati:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA – VincA

1. foglio firme;
2. Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi nota prot. n. 67250-32 del 16.10.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11025 del 16.10.2018
3. parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 24.10.2018 dal proponente e acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del 26/10/2018
4. parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 30 ottobre 2018 prot. n. 11584 del 30.10.2018

Il Presidente della CdS

Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Responsabile del procedimento VIA

Ing. Giuseppe Angelini

Il Funzionario istruttore VIA

Ing. Claudia E. de Robertis

Il Responsabile del procedimento AIA

Ing. Paolo F. Garofoli

Per SANOFI S.p.A.

Dott. Giovanni Morelli

Per il Comune di Brindisi

Dott. Biol. Vincenzo Carella

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
 SEZIONE Autorizzazioni Ambientali
 Via Gentile, 52, Bari Tel. 080 540 3912



CONFERENZA DI SERVIZI
 OGGETTO: ID VIA 287 - VIA AIA - per interventi progettuali inerenti miglioramento gestionali della Strada di BR
 PROPONENTE: SANOFI
 DATA: 31.10.2018

ENTE	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Numero TEL	Indirizzo e-mail	FIRMA
SANOFI SPA	GIOVANNI TORSICCI	DIRETTORE STABILIMENTO BRINDISI		GIOVANNI.TORSICCI@SANOFI.COM	
SANOFI SPA	BERNARDINA GIULIA TARASSE	Public Affair		BERNARDINA.GIULIATARASSE@SANOFI.COM	
SANOFI SPA	GRETA ATALA CRESCENZO	SERVIZIO TECNICI	0831578373	GRETATATA.CRESCENZO@SANOFI.COM	
Respiroes PUGLIA	PAOLO GAROFALI	Peritolo AIA-RR	080540 6837	P.GAROFALI@RESPIROES.PUGLIA.IT	
Comune di Brindisi	VINCENZO CAREUA	Funzionario Fun. Pub.	0831 229267	VINCENZO.CAREUA@COMUNE.BRINDISI.IT	
Comune di Brindisi	GIOVANNI ROSSETTI	FUNZIONARIO TEC.	0831 229152	GIOVANNI.ROSSETTI@COMUNE.BRINDISI.IT	

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocolla C007250 - 32 - 16/10/2018 - SDBR, S1BR



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
Servizio TSGE
U.O.C. Acqua e suolo

OGGETTO. IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per "interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina". Convocazione seduta di Conferenza di Servizi Decisionaria per il giorno 31/10/2018. (Prot. Regione Puglia n°10736 del 09/10/2018 - Prot. Arpa Puglia n°65369 del 10/10/2018).

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si prende atto dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Brindisi, nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 3/02, del Piano di Risanamento Acustico proposto dal gestore Sanofi S.p.A.

Si evidenzia che il Gestore ha 22 mesi di tempo, con decorrenza dall'ottenimento dei necessari permessi, per la realizzazione delle opere approvate e che solo a valle del completamento delle stesse potrà essere valutato in campo il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento prefissato. Si precisa che nella fase "in operam" l'Autorità Competente ha previsto attività di verifica sia in relazione al rispetto del crono programma approvato che dell'efficacia delle soluzioni adottate.

Si ritiene pertanto che qualsiasi variazione al ciclo produttivo o al layout aziendale che possa provocare variazioni significative al quadro emissivo acustico aziendale possa essere valutato ponendo quale clima acustico ante-operam i valori attesi a valle della realizzazione del risanamento.

Alla luce di quanto sopra, e in relazione alle opere oggetto del presente procedimento, è necessario che il Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico presentato valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla D.D. n. 177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi.

Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifica intermedie previste dall'Amministrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti la conformità normativa dell'impatto aziendale.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0087250 - 32 - 16/10/2018 - SDBR, STBR



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Infine si rappresenta che a parere dello scrivente le opere di cui al Piano Risanamento Acustico approvato con D.D. n.177/2018 dall'Amministrazione Comunale di Brindisi costituiscono modifica non sostanziale dell'A.I.A. e pertanto dovranno essere recepite con apposito atto dall'A.C. (Regione Puglia se inserita nel presente procedimento o Amministrazione Provinciale di Brindisi nei restanti casi).

Cordiali saluti

Il Funzionario Istruttore
Dot. Giovanni TaveIL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dot.ssa Anna Maria D'Agnano

2

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 37, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galand n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

SEZ. VIA/VINCA
 ARGELUCCI - DE ROBERTIS



Regione Puglia
 Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
 30/10/2018 - 0011584
 Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ, URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
 ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 SERVIZIO VIA E VINCA

Al Dirigente Servizio VIA e VINCA
 S E D E

Parere espresso nella seduta del 30.10.2018
 ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: ID VIA 287 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura coordinata di VIA e AIA per interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento di Brindisi
 Proponente: SANOFI AVENTIS S.p.A.

PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

L'intervento sottoposto alla presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da Sanofi S.p.A. riguarda le modifiche da apportare alla configurazione produttiva dello stabilimento situato nella Zona ex Punto Franco del comune di Brindisi.

Lo Stabilimento Sanofi di Brindisi ha acquisito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione n. 132 dell'08/06/2011 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Regione Puglia per l'attività avente codice IPPC 4.5 - *Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base*. La durata del Decreto AIA è stata recentemente prolungata al 08/06/2023, con nota prot. 18977 del 12/06/2017 della Provincia di Brindisi, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27/10/2014 recante *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*.

→ Ai sensi della D.G.R. della Regione Puglia n. 648 del 5 aprile 2011, Sanofi intende attivare per gli interventi oggetto di Studio di Impatto Ambientale un procedimento parallelo di Modifica Sostanziale dell' AIA vigente presso la Provincia di Brindisi.

Le modifiche che Sanofi intende realizzare all'interno dello stabilimento di Brindisi riguardano:

1. L'installazione di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica nominale pari 2,5 MWe e potenza termica pari a circa 2.450 kWth con produzione contemporanea di energia elettrica e di acqua calda;
2. Il processo di produzione dell'agente citotossico denominato *Ansamitocina* già autorizzata nel Decreto AIA vigente.

Questo Comitato già nelle sedute del 30.01.2018 e del 06.02.2018, ha rilasciato parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- il gestore metta in atto tutte le azioni utili a contenere l'immissione all'esterno di rumore al fine di mitigare la pressione sonora in prossimità dell'immediato intorno aziendale;
- il gestore disponga un sistema di monitoraggio in continuo capace di monitorare lo stato di qualità del refluo depurato immesso nel fiume piccolo.

Questo Comitato, nella seduta del 19.06.2018, aveva rilasciato il seguente parere:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

il Gestore con nota n.ro 036/2018 del 22/05/2018 e nota prot. n.ro 038/2018 del 23/05/2018 propone, quale soluzione alternativa, che gli scarichi parziali, derivanti dalle differenti fasi del futuro processo di produzione della Ansamitocina, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ex comma 5 art. 108 D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. "in attesa di una eventuale implementazione di un futuro sistema di gestione e recupero dei reflui di processo". Per attuare quanto il Gestore chiede di avvalersi di un deposito temporaneo di rifiuti costituito da serbatoio adottando il criterio temporale di gestione.

Il Gestore con nota n.ro 044 del 06/06/2019 e studio di fattibilità risanamento acustico I e II parte datata Maggio 2018 propone una serie di interventi utili ai fini della riduzione delle emissioni sonore e del rispetto dei valori di soglia previsti dal piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Brindisi. Sono previsti interventi nelle due macroaree come seguito identificate:

1. Interventi di bonifica delle aree sorgenti identificate R9 e R 10
2. Interventi di bonifica acustica dell'area di fiume piccolo.

Inoltre le soluzioni mitigative previste per il contenimento della pressione sonora sono:

1. Interventi di sostituzione e riprogettazione degli impianti;
2. Riduzione del rumore con interventi diretti di contenimento delle sorgenti;
3. Insonorizzazione delle vie di propagazione del rumore;
4. Protezione acustica degli ambienti;
5. Attuazione di misure organizzative.

Lo scrivente Comitato, in riferimento di quanto intervenuto, valutate potenzialmente sostenibili le proposte trasmesse con le note di cui all'oggetto, preso atto dei Pareri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n.ro 0009937 del 05/06/2018, del Comune di Brindisi con PEC del 08/06/2018, dell'ARPA Puglia prot. n.ro 0034944 del 29/05/2018 e del MIBACT prot. n.ro 0009439 del 22/05/2018 ritiene di non potersi esprimere in quanto le stesse proposte non sono supportate da progettualità e valutazioni tecniche tali da consentire una compiuta espressione sulla alternativa progettuale allo scarico.

Facendo seguito ed agli esiti della Conferenza di Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali-Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, nella quale si richiama la comunicazione della società Sanofi (prot. n. 038/2018 del 23/05/2018), relativamente agli aspetti del sistema di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, questo Comitato condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo quale rifiuto da smaltire presso impianto autorizzato.



Mod. Lett. Edic.



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi - Tel 0831/554400-01-02-03

e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.ite-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

"Ignota vini vlt ingenidomai"

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 3489

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

AOO_089/ 11436 del 26/10/2018A: Direzione Regionale VV.F. - PUGLIA
Comitato Tecnico Regionale
dir.prev.puglia@cert.vigilfuoco.itSUAP BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.itSANOFI S.p.A.
sanofi-brindisi@pec.it

OGGETTO: Ditta SANOFI S.p.A. (Stabilimento farmaceutico soggetto al D.Lvo 105/15).
Istanza di esame progetto prot. 5401 del 08/05/2018 ai fini dell'ottenimento del
Parere di Conformità di cui all' art. 3 D.P.R. 151/2011, per gli interventi inerenti la
modifica e l'adeguamento dell'impianto denominato "Chimico 3" e per
l'installazione di un secondo impianto di cogenerazione, di cui alla dichiarazione
di N.A.R. prot. 029/2018 del 04/05/2018, assunta al protocollo di questo Comando
con il n. 5662 del 14/05/2018.
**ATTIVITA' n° 45.2.C, 12.3.C, 49.3.C, 48.1.B di cui all'Allegato I al D.P.R.
01.08.2011 n° 151**

In relazione al procedimento inerente l'oggetto, esaminato lo specifico progetto da parte del
Funzionario istruttore tecnico ed avuto riguardo dei contenuti della nota DIR-PUG prot. 9937 del
05/06/2018, si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il
presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

- tutti gli impianti, siano realizzati secondo la regola dell'arte e la normativa vigente;
- per l'intera attività, incluso l'impianto di cogenerazione, siano effettuati gli adempimenti di cui al
Titolo XI del D.Lvo 81/08 ss.mm.ii. (Protezione da atmosfere esplosive);
- siano adottate tutte le misure previste nel documento HAZOP-Deviation Analysis (Allegato 6.3);
- sia rispettato il D.M. 13/07/2011 (impianto di cogenerazione);
- sia effettuata la verifica inerente la protezione dalle scariche atmosferiche;
- siano fatti salvi i diritti di terzi.

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio, garantendo altresì l'integrale rispetto del D.Lvo 81/08 ss.mm.ii.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08 ss.mm.ii., avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.


Una copia della documentazione tecnica allegata all'istanza del 08/05/2018, timbrata e vistata da questo Comando per la conformità, risulta trattenuta agli atti dell'Ufficio.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 3, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare, da indicarsi sul modello PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al DCPST n° 252 del 10.04.2014, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Funzionario Istruttore Tecnico
D.V.D. Terenzio VENTURA


Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Antonio PANARO
Firmato digitalmente secondo Legge

PANARO ANTONIO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290564
29.07.2018 14:34:38 UTC



Spettabile
Comitato Tecnico Regionale
Vigili del Fuoco Puglia c/o
Direzione Regionale VV.FF. Puglia
70100 BARI
dir.puglia@cert.vigilifuoco.it

Spettabile
Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Brindisi
com.brindisi@cert.vigilifuoco.it

Brindisi, 04/05/18
Prot. N°029/2018

Oggetto: Dichiarazione attestante che la modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo impianto di produzione della Ansamitocina presso lo stabilimento Sanofi di Brindisi, non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'Art. 18 comma 2 del D.Lgs. 105/2015.

Con la presente dichiarazione, secondo quanto previsto dall'allegato D comma 2 del D. Lgs. 105/2015, il sottoscritto Ing. Giovanni Morelli, in qualità di Gestore dello Stabilimento Sanofi di Brindisi, dichiara che le modifiche inerenti l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione, di cui in oggetto, non comportano aggravio del preesistente livello di rischio di cui alla notifica 2017 a tal fine si specifica che:

- L'installazione del nuovo impianto di Cogenerazione non comporta aggravio del preesistente livello di rischio in quanto non rientra tra gli interventi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'allegato D del D. Lgs. 105/2015. Il nuovo impianto di Cogenerazione non comporta modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.
- Il nuovo impianto di Cogenerazione non comporta l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa, non comporta l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento.
- Il nuovo impianto di Cogenerazione non comporta lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Dichiara altresì che le modifiche di impianto di processo per la produzione di Ansamitocina AP-3 e del Parco Serbatoi, di cui in oggetto, come riportato dalla documentazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante allegata alla presente, prevedono:



- Non comportano un incremento di sostanza pericolosa presente, superiore all'incremento percentuale indicato al paragrafo 2, punto 2a) 3 dell'Allegato D al D. Lgs. 105/15. In particolare la modifica in esame comporta:
 - o un incremento di sostanze rientranti in Allegato 1 – Parte 1 alla voce H2 "Tossiche", pari a 9 t, corrispondente ad un incremento percentuale dell'8,8 % rispetto all'attuale assetto impiantistico.
 - o un incremento di sostanze rientranti in Allegato 1 – Parte 1 alla voce P5c "Liquidi Infiammabili", pari a 59 t, corrispondente ad un incremento percentuale del 4,1 % rispetto all'attuale assetto impiantistico.
- La modifica in oggetto non comporta l'introduzione di nuove sostanze pericolose, rientranti in Allegato 1 al D. Lgs. 105/15, in quantità superiori alle soglie di assoggettabilità.
- L'analisi preliminare per l'individuazione delle aree critiche, effettuata mediante l'applicazione del metodo indicizzato di cui al DM 20.10.98 ha mostrato che:
 - o l'indice di rischio generale compensato associato all'unità logica comprendente il serbatoio di stoccaggio toluene S5023, rimane nella fascia di rischio più bassa "A".
 - o gli indici di rischio generali compensati associati alle nuove unità logiche sono compresi nelle categorie di rischio Lieve - Basso, in linea con gli indici di rischio generali compensati che caratterizzano gli impianti di produzione nell'assetto attuale.
- Nell'ambito dello sviluppo dell'analisi di rischio sono state individuate n° 9 ipotesi incidentali:
 - o La frequenza di accadimento associata alle ipotesi incidentale derivante da deviazioni di processo risultano 10^{-6} occasioni/anno, rientrando pertanto in una classe di probabilità definita "estremamente improbabile".
 - o La frequenza di accadimento associata alle ipotesi di perdita di prodotto per "rottura random" sono comprese tra 10^{-5} e 10^{-8} occasioni/anno.
- Gli effetti degli eventi incidentali conseguenti al rilascio di prodotto (toluene o acetone) risultano confrontabili, o di entità inferiore, in termini di "magnitudo", rispetto a quelli già analizzati nell'ultima edizione del "Documento di valutazione Documento di Valutazione dei rischi di incidente rilevante" – Maggio 2013
- Sulla base delle valutazioni effettuate per la stima delle interazioni dirette tra gli effetti degli eventi incidentali con altre parti degli impianti dello Stabilimento ove sono stoccate sostanze pericolose, non si evincono effetti domino.

Dichiara altresì che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente dichiarazione, è stata presentata la richiesta di esame progetto ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del DPR 151/11.

Tutto ciò Premesso

Il sottoscritto Ing. Giovanni Morelli, nato a Lecco il 03/08/1970 e residente per la carica in Brindisi presso lo Stabilimento Sanofi di Brindisi in via Angelo Titi 26, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 38 dicembre 2000 n.445, dichiara che la modifica relativa ai lavori citati in oggetto è



progettata e sarà eseguita a regola d'arte e non costituisce aggravio al preesistente livello di rischio ai sensi del D.Lgs. 105/15.

Allegati:

- C.I. Gestore
- Relazione NAR P.I. Rossini

Sanofi S.p.A.
Direttore dello Stabilimento
Inga. Giovanni Merelli

Allegato B

MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE DELLA PUGLIA
(D.Leg.vo 105/2015)

Verbale nr. 4/2018

Il giorno 30/05/2018 alle ore 09.30 in ottemperanza alla nota di convocazione prot. n. 8202 del 10/05/2018 si sono riuniti presso la Direzione Regionale dei VV.F. sita in Bari al Viale Japigia nr. 240, i sotto elencati componenti del Comitato Tecnico Regionale della Puglia di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo nr. 105/2015.

	TITOLARE	SUPPLENTE	
Presidente	Ing. S. SPANÒ	Ing. V. CIANI	
VV.F. Bari	Ing. V. CIANI	Ing. A. PANARO	
VV.F. Foggia	Ing. C. FEDERICO	Ing. G. BENNARDO	
VV.F. Taranto	Ing. M. CESARIO	Ing. G. PIETROFORTE	
VV.F. Brindisi	Ing. A. PANARO	Arch. F. BUNGARO	
VV.F. Lecce	Ing. G. BENNARDO	Ing. R. DE IACO	
Ord. Ingegneri	Ing. R. MASCIOPINTO	Ing. N. LADISA	
Regione Puglia	Ing. B. VALENZANO	Ing. M. PERRONE	
ARPA Puglia	Ing. C. LOFRUMENTO	Ing. C. LANDINETTI	
	Ing. E. LATERZA	Ing. A. ALTIERI	
INAIL - BA	Ing. G. DE GENNARO	Ing. N. ALTAMURA	
Isp. Terr. Lavoro - BA	Ing. A. DI COSOLA	Ing. P. COSSOLO	
Ente Terr. Area Vasta BA	C.C. D. GIANNANDREA	C.C. P. CANNIELLO	
Comune Bari	Ing. V. CAMPANARO	Dott. S. VENTRELLA	
Comune Grumo	Ing. C. COLASUONNO	Ing. G. SALATINO	
A.S.L. Bari	Dott. P. MARCUCCIO	Dott. R.M. BELLINO	
INAIL - TA	Ing. A. SIBILANO	Ing. C. POLICASTRO	
Ente Terr. Area Vasta TA	Ing. D. BIRTOLO	Dott. F. BELLINI	
Comune Taranto	Ing. S. SASSO	Ing. G. NARDELLI	
ASL Taranto	Dott. C. SCARNERA	Dott. R. COCCIOLI	
Isp. Terr. Lavoro - TA	Isp. S. NATALE	Ing. G. AMORUSO	
Capitaneria Porto - TA	C.V. C. DURANTE	C.F. G. TRAVERSA	
Questura - TA			
Ente Terr. Area Vasta BR	Dott. P. EPIFANI	Ing. G. ANNESE	
Comune Brindisi	Ing. G. PABULA	Dott. V. CARELLA	
ASL Brindisi	Dott. S. TERMITE	Dott. B. TOTARO	
Isp. Terr. Lavoro - BR	Ing. F. TAVERI	Ing. E. VERGATI	
Capitaneria Porto - BR	C.C. R. CRISTALLI	S.T.V. L. REALE	
Questura Brindisi			
Ente Terr. Area Vasta LE			
Isp. Terr. Lavoro - LE	Ing. A. DE PASCALIS	Geom. F. NOBILE	
Comune Lecce	Arch. F. BONOCUORE	Dott. C. CANNILLO	
ASL Lecce	Dott. T. TOTARO	Ing. A. DE FRANCESCO	
Segretario	Ing. M. SARACINO	C.T.I. R. AMENDOLAGINE	

Sono inoltre presenti

Il Presidente constatato che risultano assenti giustificati i seguenti componenti:

- Regione Puglia
-
-

Risultano assenti, senza alcuna comunicazione pervenuta e pertanto ingiustificati, i seguenti componenti:

- Ing. Delle Crociate
- Ing. Colasuonno



Il Presidente constatato il numero legale dei partecipanti alla riunione per la provincia di Bari

2011

cui
i di
cui



...ALI

Società SANOFI S.p.A. - Stabilimento di Brindisi
> Nota della società prot. n. 29/2018 del 04/05/2018 del 10/01/2018
Invio dichiarazioni di non aggravio di rischio ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs.
105/2015: "modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo impianto di produzione
della Ansamitocina"

Il CTR prende atto



Firmato

Arch. F. BUNGARO

Dott. V. CARELLA

Ing. F. TAVERI

Ing. N. LADISA





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

27 / MARZO / 2018

AOO_145 / 000 2553
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per "Interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitacina". Proponente: Sanofi S.p.a..

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare l'art. 90 delle NTA;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE, con nota prot. n. 089/1854 del 21.02.2018, acquisita al protocollo n. 145/1614 del 28.02.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 06/02/2018 e ha convocato la Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il giorno 19/03/2018. Con nota prot. n. 089/2469 del 13.03.2018, acquisita al protocollo n. 145/2031 del 14.03.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha posticipato la seduta di Conferenza di Servizi al giorno 28 marzo 2018.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Dall'analisi della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

Nome del file	MD5
progetto\Allegato 1 - IT17142_Studio previsionale impatto acustico_FINALE.pdf	4c67faf44121c625931bfb63077601e5
progetto\Allegato 2 - protocollo COMUNE di BRINDISI n4929 del 16-01-2018.pdf	d5bcb6155a76dbcd85fb052c3d112f1e
progetto\Avviso al pubblica.pdf	af92e4df3307d82b59f55ec318cc4c3a
progetto\Lettera di trasmissione.pdf	ec0644a77383fa317889c7872988d0f0

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

struttura in carpenteria metallica esistente. E' prevista anche la realizzazione di un nuovo spogliatoio dedicato al passaggio, alla vestizione e decontaminazione del personale.

Nell'Area 460 si prevede invece l'installazione:

- all'esterno del fabbricato *Impianto Chimico 3*, in un'area dedicata ad apparecchiature per il downstream del processo:
 - a. un nuovo serbatoio da 20 m³ (S-4615) per lo stoccaggio del brodo di fermentazione;
 - b. un nuovo serbatoio (S-4616) da 20 m³ per lo stoccaggio del surnatante proveniente dallo step di centrifugazione;
 - c. un nuovo serbatoio (S-4618) da 15 m³ per l'estrazione liquido-liquido in batch del principio attivo;
 - d. una nuova centrifuga a dischi (ID-4623) per la separazione della biomassa dal surnatante;
 - e. un nuovo filtro (F4616) da 20 m² per la filtrazione della fase leggera prima di inviarla al reattore per la successiva concentrazione;
 - f. un nuovo serbatoio (S-4611) da 10 m³ per lo stoccaggio del solvente di recupero;
 - g. un nuovo separatore di fase statico (V4622) per la separazione di fase dopo l'estrazione liquido-liquido e il lavaggio della soluzione concentrata;
 - h. una nuova colonna di lavaggio a riempimento (SC-46702) per l'abbattimento del principio attivo eventualmente contenuto negli scarichi gassosi;
 - i. un nuovo spogliatoio dedicato al passaggio, alla vestizione e decontaminazione del personale.
- all'interno del fabbricato *Impianto Chimico 3* di:
 - a. un nuovo reattore da 10 m³ (R4622) per la concentrazione sotto vuoto del solvente;
 - b. una nuova pompa da vuoto (PV4622) per la concentrazione sotto vuoto del principio attivo;
 - c. un nuovo sistema di packaging con dosaggio di liquidi in cisternette metalliche;
 - d. un nuovo reattore da 1,5 m³ (R4612) per lo stoccaggio della soluzione concentrata.

Saranno inoltre installati due nuovi spogliatoi dedicati al passaggio, alla vestizione e decontaminazione del personale.

L'Area 500 non sarà, invece, interessata da lavori di adeguamento impiantistico.

L'installazione delle apparecchiature descritte in precedenza comporta la realizzazione di opere civili in cemento armato di entità non significativa quali fondazioni di appoggio per le nuove porzioni di impianto in carpenteria metallica che verranno messe in opera all'interno di edifici esistenti e basamenti di appoggio di serbatoi e apparecchiature di processo.

Al fine di ridurre ulteriormente la quantità di energia elettrica acquistata dalla rete esterna e rendere maggiormente autosufficiente lo stabilimento di Brindisi, Sanofi intende installare un nuovo impianto di cogenerazione Caterpillar G3520H costituito dalle seguenti unità:

- un motore a combustione interna alimentato a gas naturale di potenza nominale pari a 2.519 kW_e;
- una caldaia per la produzione di acqua calda per 2.454 kW_{th} per utilizzi di processo.

Si prevede un funzionamento in continuo per l'intero anno ad eccezione di quindici giorni di fermo manutentivo nel periodo estivo. A servizio dell'unità di cogenerazione verrà realizzato un camino di altezza pari a 13 m. L'installazione delle apparecchiature descritte in precedenza comporta la realizzazione di opere civili in cemento armato di entità non significativa quali le opere di fondazione del gruppo motore e caldaia e di tutte le apparecchiature accessorie.

Molte delle opere in progetto saranno realizzate all'interno di edifici esistenti e quindi non comporteranno una effettiva alterazione della configurazione urbanistica dello stabilimento. Il proponente afferma che *"la maggior parte degli interventi in progetto realizzati all'aperto (ossia in zone esterne ma pur sempre all'interno del perimetro di stabilimento) si inserirà tra gli ingombri già esistenti"*.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica, nel dettaglio da "Territori costieri" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- Struttura ecosistemica e ambientale*
- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
- Struttura antropica e storico - culturale*
- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale, nel dettaglio da "Area di rispetto delle componenti culturali insediative" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA. In particolare si tratta delle aree di rispetto delle adiacenti zone vincolate rappresentate dall'Ex Magazzino Montecatini (UCP – testimonianze della stratificazione insediativa: vincolo architettonico istituito ai sensi della L.1089/39) ed dalla zona di Punta delle Terrare (BP – zona di interesse archeologico).

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto si rappresenta che l'intera zona è caratterizzata da insediamenti di carattere industriale. Lo stabilimento di Sanofi s.p.a. ricade nella zona industriale del Consorzio ASI di Brindisi e quindi in un territorio densamente industrializzato ed urbanizzato da diverse decine di anni (lo stabilimento è sorto negli anni sessanta). Ai confini dello stabilimento vi sono le aree portuali ad ovest e a nord-est, le aree classificate come cespuglieti e arbusteti a nord (riconducibili a zona Punta delle Terrare), le aree industriali a est e la fascia ferroviaria (ormai dismessa) e viaria a sud. L'area intorno allo stabilimento è prettamente pianeggiante con livello medio di 10 m s.l.m.. I caratteri del paesaggio nell'immediato intorno dello stabilimento sono quelli tipici delle aree industriali, fortemente urbanizzate e caratterizzate da edifici di ampie cubature ed altezze consistenti. Come già detto gli interventi in progetto relativi al processo di produzione dell'*Ansamitocina* saranno realizzati in parte all'interno di edifici esistenti. Quelli realizzati in zone esterne, ma pur sempre all'interno del perimetro di stabilimento, si andranno comunque ad inserire in un tessuto industriale già esistente e consolidato per cui non vi sarà alcuna modifica o alterazione delle connotazioni tipiche del paesaggio industriale. Il proponente afferma inoltre che "per quanto riguarda le opere realizzate all'aperto la visibilità dall'esterno dello stabilimento sarà comunque parzialmente o interamente impedita dalla presenza del muro perimetrale di cinta di altezza variabile tra 2,10- 3,40 metri, che quindi impedisce del tutto la vista da osservatori posti sul piano di calpestio. La maggior parte degli interventi in progetto ubicati all'aperto si inseriranno tra gli ingombri già esistenti che potranno costituire essi stessi degli ostacoli alla vista". L'installazione del nuovo camino a servizio dell'impianto di cogenerazione non modificherà in maniera significativa lo skyline del paesaggio esistente, né la percezione da parte dei potenziali fruitori del territorio dal momento che la sua altezza, pari a 13 m, risulta ben inferiore a quella del camino dell'impianto di cogenerazione esistente (altezza 20 m). L'installazione delle apparecchiature descritte in precedenza



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO
LECCE

Risposta al foglio del 27.03.2017 - n° AOO-145/0002553

Rif. Prot. n° 6933 del 17.04.2018

Class. 34.19.04/12

MIBACT-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0009439 22/05/2018
Cl. 34.19.04/12

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA di BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

SANOFI S.p.A.
c.a. Dott. Giovanni Morelli
sanofi-brindisi@pec.it

Oggetto: BRINDISI – IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per “interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l’installazione di un impianto di cogenerazione (...) e alcune modifiche dell’attuale processo di produzione dell’agente citotossico denominato Ansamitocina”.

Proponente: Sanofi S.p.A.

Esame ai sensi art. 146 D.L.vo 42/2004 e s.m.i.- (art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs.42/2004)

In riscontro alla nota n° AOO_145/0002553 del 27.03.2018, pervenuta a questo Ufficio il 28.03.2018 ed assunta con prot. n. 6933 del 17.04.2018;

- vista la valutazione del Responsabile del Procedimento di codesta Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in cui si dichiara e attesta che l’intervento in argomento risulta essere conforme e compatibile agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni di tutela di cui all’art. 45 e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR adottato dalla Regione Puglia;

- visto il parere di questa Soprintendenza espresso con propria nota prot. 1787 del 01.02.2018, relativamente alla Conferenza di Servizi del 22.12.2017;

questa Soprintendenza, esprime ai sensi del co. 8 del D.Lgs.42/2004, parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste per le seguenti motivazioni:

l’intervento in progetto, che ricade in area costiera zona ex Punto Franco, classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come “zona industriale” – ASI, non costituisce significativa alterazione dei luoghi, già fortemente caratterizzati dalla presenza industriale.


Il presente parere è reso fatta salva la verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR, approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 delle NTA, che dovrà essere effettuata dal Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prima dell’emanazione della stessa.

La presente nota viene trasmessa, alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 155 comma 2 del citato decreto legislativo.


Il Soprintendente
Arch. Maria Piccarreta
Maria Piccarreta

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Augusto Ressa

Il funzionario per le tecnologie
Gabriella Imperiale



Via Antonio Galateo 2 - 73100 - Lecce
t 0832.248.311 - Fax 0832.248.340 - C.F. 93075250758
www.sabap-le.beniculturali.it - e-mail: sabap-le@beniculturali.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): inbas@sabap-le@mailto:beniculturali.it



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli civ.8 – 72100 Brindisi

C.F. P.IVA – 01647800745

Web: <http://www.asl.brindisi.it>

E-mail: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore : Dr. Stefano TERMITE

Sede centrale: Piazza A. Di Summa civ.1

tel.fax 0831/510338 - Brindisi


mail: sisp@asl.brindisi.it

Prot. n. 15535



Uscita _____
A00_089/2294 del 02/03/19

Brindisi li 27 FEB. 2018



Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA
Via delle Magnolie civ. 8
70026 Modugno (BA)

OGGETTO: IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per "interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un impianto di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansamitocina".
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Proponente : Sanofi S.p.A.

Facendo seguito alla Vs. A00_089/Prot. 21.02.2018 – 0001854, inerente il Procedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto esaminata la documentazione ivi allegata e il progetto presentato dalla Sanofi S.p.A.

ESPRIME, PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE

per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari, a condizione che:

1. Vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
3. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera.



Il Direttore SISP
Dr. Stefano TERMITE

**REGIONE
PUGLIA**Regione Puglia
Sezione Risorse IdricheAOO_075/PROT
02/03/2018 - 0002593

Proc. Verde - Registro Provinciale

Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.itComune di Brindisi
Servizio Ambiente
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.itDitta Sanofi S.p.a.
Sanofi-brindisi@pec.it

Oggetto: ID -VIA 287 - Procedimento coordinato di VIA- AIA ai sensi del Dlgs. 152/06 e smi, e LR 11/01 e ss.mm ii per "interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.a. di Brindisi, comprendenti nello specifico la installazione di un impianto di cogenerazione e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente citotossico denominato Ansomitocina.

Con la presente si riscontra la nota di codesta Sezione acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 139 del 04/01/2018, relativa al parere di compatibilità al PTA del progetto in epigrafe.

Si precisa che sull'area in argomento, e sui vincoli che la stessa incontra rispetto al PTA, la Sezione scrivente si è già espressa su analogo procedimento, con nota n.11103 del 24/11/2017.

Pertanto dato che le opere del progetto in esame, nel loro insieme interessano la medesima area, con la presente nota di conferma, si ribadisce il contenuto del precedente parere n.11103 del 24/11/2017, che si invia in copia per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni ReginaIl Responsabile A.P.
Michele ColucciIl Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.itSezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque demandato il preposto Settore Provinciale, dovrà essere conforme al R.R. n.26/2013.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina


Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it

Allegato C

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR****ALLEGATO TECNICO AIA DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA**

OGGETTO: "SANOFI SpA" – Installazione di Brindisi. Aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 132 del 08/06/2011 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti.

Sinteticamente ai fini AIA, il procedimento amministrativo riguarda due interventi consistenti in:

1. modifica del processo produttivo Ansamitocina;
2. installazione di un impianto di cogenerazione.

In particolare la modifica di cui al punto 1 consiste nell'introduzione di:

- ✓ olio di semi di soia, impiegato come materia prima nella fase di fermentazione (circa 1,5 m³/anno);
- ✓ toluene, utilizzato come nuovo solvente nella seconda fase di estrazione liquido-liquido (nella misura di circa 210 t/anno), con successiva separazione di fase e concentrazione sottovuoto della fase organica contenente il prodotto di interesse.

La modifica di cui al punto 2 consiste nell'installazione di un impianto di cogenerazione Caterpillar G3520H costituito dalle seguenti unità:

- ✓ un motore a combustione interna alimentato a gas naturale di potenza nominale pari a 2.519 kW_e;
- ✓ una caldaia per la produzione di acqua calda per 2.454 kW_{th} per utilizzi di processo.


E' previsto il funzionamento in continuo per l'intero anno ad eccezione di quindici giorni di fermo manutentivo nel periodo estivo.

Facendo seguito alle valutazioni emerse durante le sedute di conferenza di servizi, si esprimono le valutazioni inerenti esclusivamente ai profili AIA per i seguenti comparti:

Comparto atmosfera

Si prende atto delle indicazioni fornite dal Gestore in ordine alle caratteristiche del sistema di trattamento delle emissioni del nuovo impianto di cogenerazione con garanzia di rispetto dei seguenti limiti, riferiti ad un tenore di ossigeno del 15% nell'effluente gassoso

- NO_x inferiore a 70 mg/Nm³;
- CO inferiore a 100 mg/ Nm³
- SO_x inferiore a 12 mg/ Nm³



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR**

Quanto alle forme di autocontrollo dei suddetti limiti, si fissano le seguenti condizioni come da parere ARPA Puglia prot. 34944-32 del 29/05/2018:

- Controllo di tipo discontinuo a cadenza trimestrale.
- Solo nel primo trimestre di funzionamento frequenza mensile di monitoraggio.


Pertanto le condizioni prescrittive per la nuova emissione E74 diventano:

1.

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore limite (mg/Nm ³)	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E74	Impianto di cogenerazione Caterpillar G3520H	13	11.000	NOx	70	Sistema abbattimento catalitico SCR	Trimestrale (mensile nel primo trimestre di funzionamento)
				CO	100		
				SOx	12		

Relativamente al processo di produzione dell'Ansamitocina, nella nuova configurazione produttiva sono previsti flussi gassosi contenenti potenzialmente toluene in quanto derivanti dalle valvole di respirazione dei serbatoi di stoccaggio S4618 ed S4611. Tali emissioni saranno convogliate all'impianto esistente di abbattimento ad ossidazione termica TOX, al quale sono già attualmente inviati i flussi gassosi contenuti contaminanti organici dei reparti Impianto Chimico 1, 3, e 4 della Distilleria. La capacità di trattamento residua del TOX (su dichiarazione del Gestore) è sufficiente a far fronte al potenziale incremento di contaminanti organici presenti nei flussi gassosi ad esso convogliati a seguito della modifica del processo di produzione di Ansamitocina.

Inoltre su dichiarazione del Gestore, resa a verbale durante la seduta di conferenza di servizi del 31 ottobre 2018, è prevista la totale invarianza delle caratteristiche fluidodinamiche (portata e altre caratteristiche geometriche del condotto di espulsione fumi) dell'emissione E2 a valle dell'intervento di modifica al processo di produzione dell'ansamitocina.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR**

2. Si prescrive, a riguardo, il controllo discontinuo all'emissione E2 anche del parametro "toluene" con la stessa frequenza già autorizzata e con fissazione del limite di concentrazione nella misura di 100 mg/Nm³

Si confermano, inoltre, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

3. Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.apra.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014.
4. Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
5. Per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
6. Il nuovo punto di emissione deve essere identificato univocamente secondo la codifica indicata nell'istanza, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
7. I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1.
8. L'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
9. La verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR**


10. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.
11. Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.
12. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.
13. La messa in esercizio della modifica all'emissione E2 e della nuova emissione E74 deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune territorialmente competente e ad ARPA Puglia. Il Gestore deve produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata pari a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime nelle condizioni di esercizio più gravose; il numero dei campionamenti da realizzare deve essere almeno pari a due.

Gestione rifiuti

Con nota prot. 036/2018 del 22 maggio 2018 il Gestore, in riscontro al parere della Provincia di Brindisi e alle risultanze della conferenza di servizi del 10 maggio 2018, ha comunicato la volontà di gestire il refluo trattato e derivante dalle differenti fasi del processo di produzione dell'ansamitocina come rifiuto al fine di consentire adeguato trattamento del refluo in maniera separata dallo scarico generale.

Si prende atto, non necessitando di esplicita autorizzazione, della gestione dei reflui derivanti dallo specifico processo di produzione dell'ansamitocina in forma di rifiuti liquidi mediante il deposito temporaneo dedicato con il serbatoio contraddistinto con sigla S-46703.

14. Il serbatoio contraddistinto con sigla S-46703 di raccolta del rifiuto liquido proveniente dal processo di produzione dell'ansamitocina dovrà essere gestito, ai sensi dell'art.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR**

183 comma 1 lettera bb del Testo Unico Ambientale, con l'applicazione del criterio temporale.

15. L'eventuale variazione di criterio (da temporale a quantitativo) del deposito temporaneo, riferito alla totalità dei rifiuti prodotti, dovrà essere preliminarmente comunicato all'Autorità di Controllo ARPA Puglia.

Rumore

Nel prendere atto dell'approvazione da parte del Comune di Brindisi del Piano di risanamento acustico proposto dal Gestore, si confermano le valutazioni espresse da ARPA Puglia con nota prot. 67250-32 del 16/10/2018 e si prescrive che:

16. il Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico valutando quale scenario di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DD 177/2018 del Comune di Brindisi.
17. Qualora gli interventi previsti, di cui al Piano di risanamento acustico approvato con DD 177/2018 del Comune di Brindisi, dovessero costituire modifiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e smi il Gestore dovrà inoltrare istanza/comunicazione all'Autorità Competente ai sensi della DGR 648/2011 e smi.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato si stabilisce:

- di qualificare sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica proposta consistente nella modifica del processo produttivo Ansamitocina e nella installazione di un impianto di cogenerazione.
- di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della modifica in oggetto;
- che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA/RIR**

- che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29- octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 132 del 08/06/2011 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.
- di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DD 132 del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti per modifica;
- di prescrivere il saldo della tariffa istruttoria pari a 3.600 €, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 e comma 7 del DM 58 del 6 marzo 2017 e della DGR 36/2018 come da scheda allegata, da versare entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

AP AIA
Ing. Paolo GARCIFOLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO

CALCOLO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA (T _i) PER MODIFICA SOSTANZIALE		
Allegato I D.M. 06.03.2017 n. 58 D.D. n. **** del ****		
ANAGRAFICA IMPIANTO		
DENOMINAZIONE	Impianto di fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	
GESTORE	SANOFI SPA	
TIPO IMPRESA	Grande impresa	
PROVINCIA	Brindisi	
COMUNE	Brindisi	
VIA	Zona ex Punto Franco	
ATTIVITA' IPPC	4.5	
N. FASCICOLO		
COSTO ISTRUTTORIO GESTIONE DOMANDA		
Tipo di installazione		C _D
Installazione senza impianti all. XII alla Parte II del Dgls 03.04.2006 n. 152		€ 2.500,00
COSTO ISTRUTTORIO PER VERIFICA INQUINAMENTO ATMOSFERICO		
Nr. sostanze inquinanti	Indice emissioni in aria	Importo
Nessuno		
da 1 a 4	2	€ 3.700,00
da 5 a 10		
da 11 a 17		
più di 17		
		C _{ARIA}
		€ 3.700,00
COSTO ISTRUTTORIO PER VERIFICA INQUINAMENTO ACQUE		
Nr. sostanze inquinanti	Indice emissioni in acqua	Importo
Nessuno		
da 1 a 4		
da 5 a 7		
da 8 a 12		
da 13 a 15		
più di 15		
		C _{H2O}
		€ 0,00
COSTO ISTRUTTORIO PER GESTIONE DEI RIFIUTI		
Rifiuti pericolosi [tonn/giorno oggetto della domanda]		
Rifiuti non pericolosi [tonn/giorno oggetto della domanda]		
		C _{RP}
		€ 0,00
		C _{RP}
		€ 0,00
COSTO ISTRUTTORIO PER VERIFICA MATERIA AMBIENTALE		
Impianti dell'all. XII Parte II del Dgls 3 aprile 2006 n. 152		Non presenti
<input checked="" type="checkbox"/> Clima acustico	C _{CA}	€ 2.500,00
<input type="checkbox"/> Tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI}	
<input type="checkbox"/> Campi elettromagnetici	C _{EM}	
<input type="checkbox"/> Odori	C _{OD}	
<input type="checkbox"/> Sicurezza del territorio	C _{ST}	
<input type="checkbox"/> Ripristino ambientale	C _{RA}	
CALCOLO TARIFFA		
Costo istruttorio gestione domanda	C _D	€ 2.500,00
$\sum (C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA}) / 2$ (art. 2 comma 7)		€ 3.100,00
Tariffa istruttorie C _D + $\sum (C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA}) / 2$		€ 5.600,00
Riduzione tariffa per microimprese (DGR n. 36 DEL 12.01.2018)		NO
Tariffa istruttorie con eventuale riduzione	T _i	€ 5.600,00
Sistema di gestione ambientale ISO 14001	C _{SGA}	€ 500,00
Presentazione copia informatizzata e secondo specifiche AC	C _{DOM}	€ 1.500,00
Importo acconti precedentemente versati	A _{CC}	€ 0,00
Totale tariffa istruttorie da versare, T = T_i - C_{SGA} - C_{DOM} - A_{CC}		€ 3.600,00